



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali e regionali

Pubblicazione n. 20

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Istruzioni per le operazioni dell'Ufficio centrale



SOMMARIO

Titolo primo

L'Ufficio centrale Pag. 3

Titolo secondo

Operazioni dell'Ufficio centrale
a seguito del primo turno di votazione . . . » 8

Titolo terzo

Operazioni dell'Ufficio centrale
a seguito del turno di ballottaggio . . . » 31

Disposizioni normative

concernenti le operazioni dell'Ufficio centrale » 43

Giurisprudenza » 65

Indice » 117

TITOLO PRIMO

L'UFFICIO CENTRALE

CAPITOLO I

L'UFFICIO CENTRALE

§ 1. — Composizione dell'ufficio centrale.

Per i comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, prevede la costituzione di un apposito organo collegiale denominato *Ufficio centrale* ai fini del compimento delle operazioni di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi di consigliere tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri.

L'Ufficio centrale (articolo 71 del testo unico n. 570 e successive modificazioni) è costituito dal presidente del tribunale competente per territorio o da un altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e da sei elettori del comune idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'apposito albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato a esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio centrale (citato articolo 71, secondo comma).

§ 2. — Poteri del presidente dell'Ufficio centrale.

Ad avviso di questo Ministero, il presidente dell'Ufficio centrale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli uffici elettorali di sezione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico n. 570.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'ufficio o commettano reato.

La Forza, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'ufficio.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente.

Nella sala dell'Ufficio centrale hanno pure accesso gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'Ufficio centrale.

§ 3. — Poteri dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza (articolo 74, secondo comma, del testo unico n. 570).

La decisione, dalla quale l'ufficio non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria giacché contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

CAPITOLO II

RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE

§ 4. — Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni dell'Ufficio centrale.

I delegati di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale possono designare, presso l'Ufficio centrale, due rappresentanti della rispettiva lista [articolo 32, settimo comma, numero 4), e articolo 35, primo comma, del testo unico n. 570].

Detti rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio (articolo 74, primo comma, del testo unico anzidetto).

§ 5. — Facoltà dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista prendono posto nella parte della sala riservata all'Ufficio centrale in maniera da poter assistere a tutte le operazioni dell'ufficio medesimo.

Possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.

§ 6. — Sanzioni penali.

I rappresentanti di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale sono sanzionati con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (articolo 96, ultimo comma, del testo unico n. 570).

CAPITOLO III

SALA DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 7. — Accesso alla sala dell'Ufficio centrale.

Hanno accesso alla sala dell'Ufficio centrale, al fine di poter assistere alle relative operazioni, gli elettori che presentino la tessera elettorale personale dalla quale risulti che essi sono iscritti nelle liste elettorali del comune o un altro documento attestante tale qualità. Essi, però, possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'ufficio.

Alla sala dell'Ufficio centrale, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbano assolvere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di bastone (articolo 38, secondo comma, del testo unico n. 570).

TITOLO SECONDO

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
A SEGUITO
DEL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE

CAPITOLO IV

INIZIO DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 8. — Inizio delle operazioni.

Le operazioni dell'Ufficio centrale debbono aver inizio nella giornata del martedì successivo al giorno della votazione, se possibile, o, al più tardi, la mattina del mercoledì (articolo 72, primo comma, del testo unico n. 570), tenuto conto che le operazioni di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione — a norma dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 — devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

§ 9. — Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione.

L'Ufficio centrale, appena insediato, deve accertare se siano pervenuti, da tutti gli uffici elettorali di sezione, i plichi con i verbali e i relativi allegati; nello stesso tempo deve verificare se tutti gli uffici anzidetti abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio.

CAPITOLO V

**COMPLETAMENTO
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
EVENTUALMENTE NON CONCLUSE
NEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE**

§ 10. — Operazioni di spoglio in sede surrogatoria.

Se qualche ufficio elettorale di sezione non abbia concluso le operazioni di scrutinio, l'Ufficio centrale procede, in sede surrogatoria, al completamento delle operazioni non ultimate.

L'Ufficio centrale compie le anzidette operazioni separatamente per ogni sezione, in base al relativo verbale, agli atti e alle schede contenute nell'urna ed, eventualmente, nella scatola che ad esso siano stati trasmessi dagli uffici elettorali di sezione interessati.

Per il compimento delle operazioni di completamento si richiama la pubblicazione n. 14 contenente le *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*.

§ 11. — Compilazione dei verbali di completamento.

Delle eventuali operazioni surrogatorie vengono redatti appositi verbali da compilarsi in duplice esemplare distintamen-

te per ciascuna sezione che non avrà ultimato le proprie operazioni di scrutinio.

Del numero di ogni sezione per la quale abbia provveduto al completamento delle operazioni suddette, l'Ufficio centrale prende nota nel proprio verbale.

§ 12. — Formazione e spedizione dei plichi.

Compiute le operazioni di spoglio dei voti di cui al paragrafo 10 (pagina 10), l'Ufficio centrale deve provvedere, *per ciascuna sezione*, alla formazione dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, schede contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Anche per la formazione di tali plichi si richiamano le *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*.

L'Ufficio centrale provvede a rimettere un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del comune includendolo nell'apposita busta.

Per la consegna di detti plichi deve essere utilizzata la ricevuta modello n. 308-AR.

L'altro esemplare del verbale di completamento, incluso nella specifica busta, viene trattenuto presso l'Ufficio centrale per essere inviato, insieme al verbale delle operazioni di competenza primaria dell'ufficio stesso, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, con allegati i plichi contenenti le schede spogliate.

CAPITOLO VI

OPERAZIONI DI PROCLAMAZIONE
ALLA CARICA DI SINDACO

§ 13. — Riepilogo dei voti.

Effettuate le eventuali operazioni di completamento, l'Ufficio centrale procede, in primo luogo, al riepilogo dei voti riportati nel comune da ciascun candidato alla carica di sindaco in tutti gli uffici elettorali di sezione.

Le operazioni che l'ufficio deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto [modello n. 300/1-AR], tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco, come risultano dai verbali delle operazioni dei singoli uffici elettorali di sezione.

I rispettivi totali vengono riportati nei corrispondenti paragrafi del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale.

Devono essere registrati i dati risultanti dai verbali delle sezioni *senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione* (articolo 72, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

Nessun riesame delle schede rimesse dagli uffici elettorali di sezione unitamente al verbale può essere effettuato dall'Ufficio centrale.

§ 14. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. — Proclamazione alla carica di sindaco.

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'Ufficio centrale, **PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO, verifica** — anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso — che, nei confronti del candidato sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, *successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature*, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo e sia stata individuata una condizione di incandidabilità, l'Ufficio centrale procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Se invece non sia stata rilevata alcuna condizione di incandidabilità e l'accertamento abbia riportato un esito negativo, l'ufficio proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che — a norma dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 267.

§ 15. — Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta.

Se, al primo turno di votazione, nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente dell'Ufficio centrale dichiara ammessi al turno di ballottaggio (che avrà luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno) i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra i candidati alla carica di sindaco, viene ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva (determinata come sarà indicato nel paragrafo 17 a pagina 17) e, a parità di quest'ultima, il candidato più anziano di età.

Di quanto sopra il presidente dell'Ufficio centrale prende nota negli appositi paragrafi del verbale e ne dà immediata notizia al Prefetto della provincia, al presidente della commissione elettorale circondariale e al sindaco per gli adempimenti di rispettiva competenza in vista del turno di ballottaggio.

Le operazioni dell'Ufficio centrale proseguono per determinare la cifra elettorale di lista o di gruppo e la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste verranno effettuate *dopo* che sarà stato proclamato eletto il sindaco a seguito del turno di ballottaggio (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132).

Per questo dev'essere compilato, in duplice esemplare, un estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale [modello n. 300/A-AR] contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

Un esemplare dell'estratto, chiuso in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio, viene rimesso al Prefetto della provincia insieme all'altra documentazione indicata nel paragrafo 25 (pagina 29).

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE — ALLA PREFETTURA –
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
..... » .

L'altro esemplare dell'estratto del verbale, chiuso in un separato plico, viene depositato nella segreteria del comune, presso la quale deve essere custodito per essere consegnato al presidente dell'Ufficio centrale all'atto dell'insediamento che avrà luogo subito dopo le operazioni di scrutinio relative al turno di ballottaggio.

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE — ALLA SEGRETERIA
DEL COMUNE DI » .

N.B.: Da consegnare al presidente dell'Ufficio centrale all'atto dell'insediamento subito dopo le operazioni di scrutinio relative al turno di ballottaggio.

CAPITOLO VII

DETERMINAZIONE
DELLA CIFRA ELETTORALE DI OGNI LISTA,
DELLA CIFRA ELETTORALE
DI CIASCUN GRUPPO DI LISTE COLLEGATE
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE
DEI CANDIDATI CONSIGLIERI

§ 16. — Riepilogo dei voti.

L'Ufficio centrale determina, quindi, la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista o da ciascun gruppo di liste collegate in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune nonché la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale compreso nelle singole liste.

A tal fine l'Ufficio centrale riassume i voti delle varie sezioni *senza poterne modificare i risultati* (articolo 72, primo comma, del testo unico n. 570).

A norma dell'articolo 74, ultimo comma, del testo unico n. 570, i plichi contenenti le schede valide non debbono essere aperti dall'Ufficio centrale.

Poiché all'Ufficio centrale non è attribuito il potere di riesaminare i voti contestati, non debbono essere aperti nemmeno i plichi che contengono le schede recanti tali voti.

Per il riassunto dei voti debbono essere utilizzati gli appositi modelli che fanno parte integrante del verbale.

Nel *prospetto dei voti di lista* validi [modello n. 301-AR] sono registrati i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale in ognuno degli uffici elettorali di sezione del comune.

Nei *prospetti dei voti di preferenza* [modelli n. 302-AR e n. 303-AR] vengono registrati, distintamente lista per lista, i voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista in ognuna delle sezioni del comune.

Analogamente a quanto prescritto per i verbali, i suddetti prospetti sono compilati in duplice copia e firmati in ciascun foglio da tutti i componenti dell'Ufficio centrale e su di essi viene apposto il bollo dell'ufficio stesso.

Ultimato il riepilogo dei voti validi, di lista e di preferenza, l'Ufficio centrale passa a determinare la cifra elettorale di lista nonché la cifra individuale di ciascun candidato (articolo 72, secondo comma, del testo unico n. 570).

§ 17. — Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate.

La determinazione della *cifra elettorale di lista* si ottiene calcolando il totale dei voti validi ottenuti dalle singole liste in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune e, *per i gruppi di liste collegate*, dal totale dei voti validi ottenuti dalle liste

che compongono il gruppo stesso (articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Dei totali che ne risultano viene dato atto nel verbale.

§ 18. — Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista.

Successivamente l'Ufficio centrale calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale compreso in ogni lista, utilizzando il modello n. 302-AR e il modello n. 303-AR, e determina la *cifra individuale di ciascun candidato*, sommando il totale dei voti di preferenza, come innanzi accertato, con la cifra elettorale della lista alla quale il candidato stesso appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale, da intestare alle singole liste.

L'ufficio forma, quindi, la graduatoria dei candidati di ogni lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (articolo 73, comma 12, del testo unico n. 267).

La graduatoria viene riportata negli appositi prospetti contenuti nel verbale, pur essi da intestare alle singole liste, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle cifre individuali rispettivamente conseguite.

CAPITOLO VIII

OPERAZIONI DI RIPARTO DEI SEGGI FRA LE SINGOLE LISTE O I GRUPPI DI LISTE COLLEGATE

§ 19. — Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente dell'Ufficio centrale – **sempre che il sindaco sia stato GIÀ proclamato eletto** – determina il numero dei seggi di consigliere comunale da attribuire a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate (articolo 73, comma 8, del testo unico n. 267).

In tale contesto, deve essere stabilito in via preliminare **QUALI DELLE LISTE O DEI GRUPPI DI LISTE NON POSSANO ESSERE AMMESSE** all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 73, comma 7, del testo unico n. 267: l'articolo stabilisce che *non vengono ammesse al riparto le liste che, al primo turno, non abbiano raggiunto il tre per cento del totale dei voti validi (1) e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbiano superato tale soglia.*

(1) In applicazione del principio enunciato dal Consiglio di Stato sul calcolo del totale dei voti validi [cfr. sentenze 14 maggio 2010, n. 3021 (pagina 105), e 16 febbraio 2012, n. 802 (pagina 112)], la percentuale del 3% deve essere rapportata ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

Pertanto il presidente – dopo aver calcolato la percentuale di voti validi ottenuta da ciascuna lista o da ciascun gruppo di liste al primo turno – dichiara *non ammesse* all'assegnazione dei seggi tutte le liste o tutti i gruppi di liste che non abbiano raggiunto, al primo turno di votazione, il suddetto *quorum* del tre per cento dei voti validi; tali formazioni politiche non saranno più prese in considerazione durante le successive operazioni dell'ufficio.

Successivamente il presidente procede al riparto dei seggi, per il quale il legislatore ha adottato il metodo D'HONDT, detto anche «delle divisioni successive» o «del comune divisore».

Per l'attuazione di questo metodo l'Ufficio centrale deve dividere la cifra elettorale di ogni lista o di ciascun gruppo di liste collegate (paragrafo 17 a pagina 17), ammesse all'assegnazione dei seggi, per 1, 2, 3, ecc., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri comunali da eleggere.

I risultati di tali operazioni vengono registrati negli appositi prospetti modelli n. 304-AR che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale.

Effettuata tale operazione, l'ufficio sceglie i quozienti più alti, ottenuti dalle varie liste o gruppi di liste collegate, in numero eguale a quello dei seggi di consigliere assegnati al comune, disponendoli in una graduatoria decrescente.

A ogni lista o gruppo di liste collegate sono assegnati tanti seggi di consigliere comunale quanti sono i quozienti appartenenti alla lista o al gruppo di liste compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnare i seggi alle singole liste o gruppi di liste possono presentarsi due o più quozienti eguali.

La legge stabilisce che, «a parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di

liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio».

Questa regola agisce, com'è evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio; se, invece, la parità si verifica fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

Può presentarsi il caso in cui una lista o un gruppo di liste, in base al numero dei suoi quozienti entrati in graduatoria, abbia conquistato un numero di seggi *maggiore* rispetto al numero dei propri candidati: in tal caso i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste o gruppi di liste secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti.

§ 20. — Accertamento dei *quorum* richiesti dall'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2) (3).

(2) Il Consiglio di Stato, con sentenza 1° marzo 2012, n. 1197 (pagina 115), ha precisato che, in assenza di una specifica disposizione normativa, il numero dei seggi pari al 60%, da assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinato, in caso di cifra decimale, attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui tale numero contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

(3) In applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato [cfr. sentenza 16 febbraio 2012, n. 802 (pagina 112)], le percentuali previste dall'articolo 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, 50% dei voti validi ottenuti da altra lista o gruppo di liste collegate ad altro sindaco) devono essere rapportate ai voti validi complessivamente espressi e quindi facendo riferimento a tutti i voti validi riferiti ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

Stabilito il numero dei seggi che spettano a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate (paragrafo 19 a pagina 19), possono presentarsi le seguenti ipotesi:

A) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate con il candidato proclamato eletto alla carica di sindaco abbia ottenuto ALMENO il 60% dei seggi assegnati al consiglio comunale.

In tal caso non si fa luogo ad alcuna attribuzione del c.d. «premio di maggioranza» e i seggi restano attribuiti alle singole liste o ai gruppi di liste collegate ammesse al riparto secondo le risultanze delle operazioni indicate nel paragrafo 19 (pagina 19).

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi ad esso spettanti vengono assegnati alle singole liste che compongono il gruppo stesso secondo il metodo D'HONDT precedentemente accennato.

Infatti l'articolo 73, comma 9, del testo unico n. 267 dispone che la cifra elettorale di ciascuna lista componente il gruppo è divisa per 1, 2, 3, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi spettante al gruppo di liste collegate. Vengono determinati in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

I quozienti ottenuti dalle suddette operazioni vengono registrati negli appositi prospetti modelli n. 304 / I-AR, che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio.

Nel caso di collegamento di più liste con il *medesimo* candidato alla carica di sindaco risultato *non eletto*, le suddette operazioni devono essere effettuate *dopo* aver detratto, dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo stesso, il seggio spettante a quest'ultimo, a norma dell'art. 73, comma 11, secondo periodo, del testo unico n. 267.

Per la parità di quozienti e per il caso di una lista incompleta, si veda il paragrafo 19 (pagina 19).

B) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON ABBA CONSEGUITO ALMENO il 60% dei seggi assegnati al comune MA ABBA OTTENUTO ALMENO il 40% dei voti validi E NESSUN'ALTRA lista o nessun altro gruppo di liste collegate abbia SUPERATO il 50% dei voti validi.

Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON ABBA CONSEGUITO ALMENO il 60% dei seggi di consigliere comunale assegnati al comune, MA ABBA OTTENUTO ALMENO il 40% dei voti validi riportati da tutti i sindaci E NESSUN'ALTRA lista o nessun altro gruppo di liste collegate abbia SUPERATO il 50% dei voti validi riportati da tutti i sindaci, il presidente dell'Ufficio centrale assegna, a norma dell'articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267, il 60% dei seggi spettanti al comune a detta lista o a detto gruppo di liste.

Nel caso di un'unica lista collegata con il candidato proclamato eletto sindaco, nessun'altra operazione occorrerà effettuare e si procederà, come verrà chiarito di seguito, a ripartire i restanti seggi fra le altre liste o gli altri gruppi di liste, ammesse all'assegnazione dei seggi, collegate a candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.

In caso contrario, il presidente dell'Ufficio centrale stabilisce il numero dei seggi di consigliere da attribuire a ciascuna lista compresa nel gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco adottando, a tal fine, il metodo D'HONDT, le cui operazioni sono state precedentemente illustrate e si intendono qui integralmente richiamate (paragrafo 19, pagina 19).

Con lo stesso metodo vengono ripartiti i restanti seggi fra tutte le altre liste o gruppi di liste, ammesse all'assegnazione dei seggi, collegate a candidati alla carica di sindaco non risultati eletti.

NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI LISTE, i seggi assegnati vengono *ulteriormente ripartiti tra le singole liste* che compongono il gruppo secondo le modalità indicate *sub A)*, avendo cura di detrarre, **previamente, il seggio spettante al candidato alla carica di sindaco risultato non eletto.**

Anche per compiere le suddette operazioni di riparto verranno utilizzati, rispettivamente, i modelli n. 304/I-AR che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale.

C) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON abbia conseguito i *quorum* richiesti dall'articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267 *oppure* nel quale un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Può verificarsi il caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON CONSEGUA il 60% dei seggi del consiglio e che i voti validi riportati non raggiungano il 40% del totale complessivo dei voti validi riportati da tutti i sindaci in tutte le sezioni del comune, *oppure* che un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi ai sindaci.

In tali eventualità i seggi alle singole liste o ai gruppi di liste collegate restano determinati nel numero risultante a seguito delle operazioni di cui al paragrafo 19 (pagina 19).

Per gli ulteriori, conseguenti riparti nell'ambito dei gruppi di liste si richiamano le operazioni illustrate alla precedente lettera A) (pagina 22).

CAPITOLO IX

**PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE**

§ 21. — Dichiarazione di eventuali motivi di ineleggibilità.

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti e prima di procedere all'accertamento di eventuali condizioni di incandidabilità ed effettuare infine le conseguenti proclamazioni degli eletti alla carica di consigliere comunale, il presidente dell'Ufficio centrale prende atto, nel verbale, dei motivi di ineleggibilità che siano eventualmente denunciati nei confronti dei candidati da proclamare eletti.

Quanto sopra ai fini delle definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del testo unico n. 267.

§ 22. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. – Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate il presidente dell'Ufficio centrale, PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, verifica – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – che, nei confronti di cia-

scuno dei candidati consiglieri per i quali la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, *successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature*, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo per uno o alcuni candidati, l'Ufficio centrale procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Se invece nessuna condizione di incandidabilità sia stata rilevata e l'accertamento abbia dato un esito negativo, il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio centrale, e tenendo presenti:

1) l'articolo 73, comma 11, del testo unico n. 267, in base al quale sono *in primo luogo* proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio;

2) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista e la graduatoria dei candidati delle singole liste;

proclama eletti alla carica di consigliere comunale – salve le definitive decisioni che saranno assunte dal consiglio comunale a norma dell'articolo 41, comma 1, del testo unico n. 267 – i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio nonché i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista (articolo 73, commi 11 e 12, del testo unico n. 267).

La proclamazione deve avvenire anche se siano state denunziate cause di ineleggibilità; non può comunque aver luogo nel caso in cui siano state rilevate condizioni di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235 del 2012.

§ 23. — Eventuale compilazione dell'estratto del verbale.

Qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia riportato la maggioranza assoluta di voti validi, il presidente dell'Ufficio centrale ne prende atto e – a norma dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 267, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 – rinvia le operazioni di riparto dei seggi tra le liste o i gruppi di liste a dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco in sede di ballottaggio.

Quindi, dopo aver attestato nel verbale modello n. 300-AR la cifra elettorale di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste nonché le cifre individuali di ogni candidato alla carica di consigliere comunale, provvede a rimettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e al Comune un estratto del verbale medesimo (modello n. 300/A-AR) contenente le anzidette risultanze.

CAPITOLO X

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 24. — Compilazione del verbale.

Delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale viene redatto un apposito verbale in duplice esemplare [modello n. 300-AR].

Nel verbale devono essere registrate con precisione tutte le operazioni compiute e presa nota di tutti gli incidenti eventualmente verificatisi, delle decisioni adottate e delle eventuali denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti (articolo 74, quarto comma, del testo unico n. 570).

Il verbale dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'ufficio e munito del bollo dell'ufficio stesso.

§ 25. — Spedizione del verbale.

Un esemplare del verbale — immediatamente chiuso con i prospetti che ne formano parte integrante in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio, la firma del presidente e quella di almeno due componenti dell'ufficio stesso — viene subito rimesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo insieme ai verbali di tutti gli uffici elettorali di sezione del comune, agli even-

tuali verbali di completamento delle operazioni non ultimate dalle sezioni e ai plichi delle schede contenenti i voti validi. La consegna è effettuata da due componenti dell'ufficio.

L'altro esemplare del verbale, insieme a tutti i prospetti di cui sopra, viene depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti dell'ufficio.

Per la consegna dei due esemplari del verbale debbono essere utilizzati, rispettivamente, i modelli n. 309-AR e n. 310-AR.

TITOLO TERZO

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
A SEGUITO
DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

CAPITOLO XI

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 26. — Premessa.

Qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi in sede di *primo turno* di votazione (paragrafo 15 a pagina 14), si procede a un secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo e al quale sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti (articolo 72, comma 5, del testo unico n. 267).

Per quanto concerne la composizione dell'Ufficio centrale, l'intervento di rappresentanti delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso l'ufficio medesimo, l'accesso nella

sala dell'ufficio e l'inizio delle sue operazioni, s'intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei capitoli I, II, III e IV della presente pubblicazione (pagina 3 e seguenti).

§ 27. — Operazioni dell'Ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio.

Compito dell'Ufficio centrale è quello di procedere alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco del candidato che ha riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste o i gruppi di liste collegate sulla base dei voti riportati nel primo turno e alla conseguente proclamazione dell'elezione alla carica di consigliere comunale dei candidati compresi nelle liste.

Com'è stato certificato nel precedente verbale [modello n. 300-AR] le operazioni di riparto dei seggi sono in ogni caso effettuate DOPO la proclamazione dell'elezione del sindaco avvenuta in sede di primo turno ovvero di ballottaggio (articolo 73, comma 4, del testo unico n. 267 e articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132).

§ 28. — Riepilogo dei voti.

La prima operazione che l'Ufficio centrale deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati, in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune, dai due candidati alla carica di sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

A tal fine l'ufficio riporta, negli appositi prospetti modello n. 300/1-bis AR, i voti validi, compresi quelli contestati e assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco che hanno

partecipato al ballottaggio come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Anche in questa sede i dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione nel turno di ballottaggio *senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione* (articolo 72, primo comma, del testo unico n. 570).

§ 29. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. — Proclamazione alla carica di sindaco.

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'Ufficio centrale, PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO, **verifica** — anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso — che, nei confronti del candidato sindaco per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, *successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature*, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo e sia stata individuata una condizione di incandidabilità, l'Ufficio centrale procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Se invece non sia stata rilevata alcuna condizione di incandidabilità e l'accertamento abbia riportato un esito negativo, il presidente dell'Ufficio centrale proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in sede di ballottaggio, salve le definitive decisioni che

prenderà il consiglio comunale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del testo unico n. 267.

Se i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio abbiano conseguito lo stesso numero di voti validi, viene proclamato eletto sindaco il candidato che, *nel secondo turno*, è risultato collegato con la lista o con il gruppo di liste che ha conseguito la *maggiore cifra elettorale complessiva* (articolo 72, comma 9, secondo periodo, del testo unico n. 267). I relativi dati vengono desunti dall'estratto del verbale dell'ufficio redatto in occasione del primo turno di votazione [modello n. 300/A-AR], verbale che è stato consegnato al presidente insieme all'altro materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio.

In caso di parità anche della cifra elettorale, è proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato più anziano di età (citato articolo 72, comma 9, ultimo periodo).

§ 30. — Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.

Dopo aver proclamato l'eletto alla carica di sindaco, l'Ufficio centrale determina il numero dei seggi di consigliere comunale spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste (articolo 73, comma 8, del testo unico n. 267).

In tale contesto si deve stabilire, in primo luogo, **QUALI delle LISTE o dei GRUPPI DI LISTE NON POSSANO ESSERE AMMESSI** all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 73, comma 7, del testo unico n. 267.

Il predetto articolo prevede che *non vengano ammesse al riparto le liste che NON ABBIANO RAGGIUNTO*,

al primo turno, *il tre per cento del totale dei voti validi* (4) e che *non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia*.

Pertanto il presidente – dopo aver verificato la percentuale di voti validi ottenuta da ciascuna delle liste o dei gruppi di liste al primo turno – NON AMMETTE ALL'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI tutte le liste o tutti i gruppi di liste che non abbiano raggiunto, *al primo turno*, il suddetto *quorum* del tre per cento dei voti validi quali risultano dall'estratto del verbale modello n. 300/A-AR. Tali formazioni politiche non saranno più prese in considerazione nelle successive operazioni dell'ufficio.

In seguito il presidente dell'ufficio determina la cifra elettorale complessiva delle liste ammesse all'assegnazione dei seggi e collegate, *nel secondo turno*, con i candidati alla carica di sindaco al ballottaggio, sommando le relative cifre elettorali conseguite da ciascuna di esse *in occasione del primo turno di votazione*, quali risultano dal predetto estratto del verbale modello n. 300/A-AR.

Successivamente il presidente ripartisce il numero dei seggi di consigliere assegnato al comune tra le anzidette liste o gruppi di liste ammesse al riparto e collegate con i candidati al ballottaggio nonché tra le altre liste o gruppi di liste purché abbiano raggiunto, nel primo turno, il tre per cento

(4) In applicazione del principio enunciato dal Consiglio di Stato sul calcolo del totale dei voti validi [cfr. sentenze 14 maggio 2010, n. 3021 (pagina 105), e 16 febbraio 2012, n. 802 (pagina 112)], la percentuale del 3% deve essere rapportata ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

dei voti validi o abbiano fatto parte di un gruppo di liste che abbia superato tale soglia non collegate a nessuno dei candidati al secondo turno, desumendo, anche per queste ultime, le cifre elettorali di lista o di gruppo dall'estratto del verbale sopra richiamato.

Per effettuare il riparto si applica il metodo D'HONDT, le cui operazioni sono state già illustrate e s'intendono qui richiamate (pagina 20).

I risultati delle relative operazioni vengono registrati nell'apposito prospetto modello n. 304-*bis* - AR, che fa parte integrante del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale.

§ 31. — Accertamento dei *quorum* previsti dall'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e riparto dei seggi (5) (6).

(5) Il Consiglio di Stato, con sentenza 1° marzo 2012, n. 1197 (pagina 115) ha precisato che, in assenza di una specifica disposizione normativa, il numero dei seggi pari al 60%, da assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinato, in caso di cifra decimale, attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui tale numero contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

(6) In applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato [cfr. sentenza 14 maggio 2010, n. 3021 (pagina 105)], la percentuale prevista dall'articolo 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza in favore della lista o gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno (mancato superamento del 50% dei voti validi da parte della lista o gruppo di liste collegate ad altri candidati sindaci), deve essere riferita a tutti i voti validi espressi nel primo turno in favore dei candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

Determinati i seggi fra le liste o i gruppi di liste collegate ammesse al riparto, il presidente dell'ufficio deve preventivamente accertare se la lista o il gruppo di liste, collegate nel secondo turno al candidato proclamato eletto sindaco, abbia conseguito ALMENO il 60% dei seggi attribuiti al consiglio comunale (articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267 e articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132).

Al riguardo possono presentarsi le seguenti ipotesi:

A) L'accertamento dà esito positivo: i seggi restano assegnati alle liste o ai gruppi di liste collegate nel numero determinato a seguito delle operazioni indicate nel paragrafo 30 (pagina 33).

B) La lista o il gruppo di liste che si sono collegate, nel secondo turno, al candidato proclamato eletto sindaco NON ha raggiunto il 60% dei seggi assegnati al comune e, di converso, un'altra lista o un altro gruppo di liste ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi ai sindaci: i seggi restano assegnati nel numero determinato a seguito delle operazioni indicate nel paragrafo 30 (pagina 34).

C) La lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco NON ha raggiunto – a seguito delle operazioni illustrate nel precedente paragrafo – il 60% dei seggi assegnati al comune e nessun'altra lista o gruppo di liste collegate ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi ai sindaci: il presidente dell'ufficio assegna, ai sensi dell'articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267, alla lista o al gruppo di liste collegate a detto candidato il 60% dei seggi del consiglio.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate e ammesse al riparto, i seggi ad esso spettanti sono ripartiti tra le singole liste che compongono il gruppo medesimo a norma dell'articolo 73, comma 9, del testo unico n. 267, cioè con il metodo D'HONDT.

In base all'articolo 73, comma 11, del testo unico n. 267, deve essere *in primo luogo* proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, collegato a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio e che, in caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

La suddetta disposizione è stata interpretata dal Consiglio di Stato [decisioni della quinta sezione 13 maggio 1995, n. 762 (7), 18 giugno 1996, n. 726 (8) e 27 settembre 1996, n. 1170 (9)] nel senso che « la norma fa riferimento alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi collegamenti secondo lo schieramento del primo turno elettorale, al quale, quindi, all'esclusivo fine di procedere a detta proclamazione, dopo il turno di ballottaggio e l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste, occorre necessariamente far riferimento ».

Pertanto il presidente dell'Ufficio centrale, per dare concreta attuazione al disposto normativo, procederà alla detrazione dei

(7) Pagina 67.

(8) Pagina 72.

(9) Pagina 83.

seggi – spettanti ai candidati alla carica di sindaco non risultati eletti – esclusivamente nei confronti delle liste collegate al primo turno con tali candidati.

A tal fine, provvederà a detrarre *l'ultimo dei quozienti utili* per l'assegnazione dei seggi dalla graduatoria decrescente dei quozienti elettorali appartenenti alle liste collegate, *al primo turno*, a ciascuno dei candidati alla carica di sindaco non risultato eletto a detta carica.

Per i gruppi di liste che non abbiano partecipato al turno di ballottaggio, il seggio in consiglio da assegnare al candidato sindaco verrà previamente detratto dal numero dei seggi complessivamente attribuiti al gruppo stesso; quindi i restanti seggi saranno ripartiti fra le singole liste secondo le modalità già illustrate.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in ordine alla *detrazione del seggio* da assegnare *al candidato sindaco NON ammesso al ballottaggio* nel caso in cui il medesimo sia collegato con un gruppo di liste, una delle quali sia entrata a far parte, *in sede di ballottaggio*, della coalizione che sosteneva il candidato poi risultato vincitore.

In ordine alla questione il Consiglio di Stato ha ritenuto che *la detrazione del seggio* da attribuire al *candidato sindaco NON ammesso al ballottaggio vada effettuata senza intaccare il premio di maggioranza*, cioè nell'ambito dei seggi residui che spettano al gruppo di liste alle quali il candidato sindaco era

collegato al primo turno [decisione 11 giugno 1999, n. 632 (10)]. Dello stesso tenore appaiono le decisioni 12 ottobre 1999, n. 1442 (11) e 6 febbraio 2001, n. 486 (12).

Le risultanze delle operazioni sono riportate nell'apposito prospetto modello n. 304/1-*bis* AR che fa parte integrante del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale.

§ 32. — Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che impediscono di proclamare gli eletti. — Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate il presidente dell'Ufficio centrale, PRIMA DI PROCEDERE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, **verifica** — anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso — che, nei confronti di ciascuno dei candidati consiglieri per i quali la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, *successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature*, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

(10) Pagina 87.

(11) Pagina 92.

(12) Pagina 99.

Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo per uno o alcuni candidati, l'Ufficio centrale procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione.

Se invece l'accertamento abbia dato un esito negativo, il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama gli eletti secondo le modalità di cui ai paragrafi 21 e 22 (pagina 26) tenendo presente la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista risultante dai prospetti contenuti nell'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale [modello n. 300/A-AR].

§ 33. — Compilazione del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale relativamente al turno di ballottaggio.

Per quanto riguarda la redazione e la spedizione del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale relativamente al turno di ballottaggio [modello n. 300-*bis* AR] si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi 24 e 25 (pagina 29).

DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONCERNENTI LE OPERAZIONI
DELL' UFFICIO CENTRALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali (stralcio) Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81,
in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio) » 49

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(stralcio) » 50

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo per il riordino del processo ammini-
strativo (stralcio) » 56

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a seten-
ze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'artico-
lo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (stralcio) » 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960,
n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali.

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 152 del 23 giugno 1960)*

(Omissis)

Articolo 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 22)

La Commissione elettorale circondariale (1), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale (2).

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(Omissis)

(1) Parole così sostituite a norma del terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) A norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, i rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.

Articolo 71. (1) (2)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 62)

1. L'Ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Articolo 72.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 63 e 64, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 40)

Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i risultati delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

(*Omissis*) (3).

(1) L'articolo 71 è stato così sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(2) Le competenze dovute ai presidenti e ai componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e dell'ufficio centrale — già fissate dall'articolo 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312, abrogata, a sua volta, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136 — sono state successivamente determinate dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

(3) I commi terzo e quarto — relativi ai criteri di determinazione della cifra elettorale di una lista e della cifra individuale di ciascun candidato — sono stati abrogati dall'articolo 273, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I commi quinto, sesto e settimo — relativi ai criteri di assegnazione dei seggi di consigliere comunale — sono stati abrogati dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco ecc.*).

Attualmente, la materia è disciplinata dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dagli articoli 8 e 9 del regolamento di attuazione della legge n. 81 del 1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

Articolo 74.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 66)

(Omissis) (1)

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.

L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'articolo 54, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

(Omissis)

Articolo 96. (2)

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 66)

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità dell'elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (3).

(1) Il primo comma è stato abrogato dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(2) L'ammontare delle pene pecuniarie è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'articolo 113, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 21 giugno 1998, n. 213.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (1).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 (2).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (2).

(Omissis)

(1) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(2) Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 21 giugno 1998, n. 213.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993,
n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in
materia di elezioni comunali e provinciali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 104 del 6 maggio 1993)

(Omissis)

Articolo 8.

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

Articolo 9.

1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge (1), almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi (2).

2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge (3), tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.

(Omissis)

(1) Il richiamo deve intendersi fatto all'articolo 73, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(2) La disposizione di cui al presente comma è ora sostanzialmente contenuta nell'articolo 73, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(3) Il richiamo deve intendersi fatto all'articolo 73, commi 8 e 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 227 del 28 settembre 2000)*

(Omissis)

Parte I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo III

ORGANI

Capo I

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
E DELLA PROVINCIA

(Omissis)

Articolo 41.

Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. *(Omissis)*.

(Omissis)

Articolo 45.

*Surrogazione e supplenza dei consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. *(Omissis)*.

(Omissis)

Capo III

SISTEMA ELETTORALE

(Omissis)

Articolo 72.

*Elezione dei sindaci nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali (1) sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (2). Ciascun elettore può, con un unico voto,

(1) – Le parole «sotto ai quali» hanno così attualmente sostituito le parole «al cui fianco», precedentemente in vigore, a norma dell'articolo 1, comma 400, lettera *m*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)].

(2) – Il periodo «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.» è stato inserito dall'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

Articolo 73.

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (3).

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata (4). Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (4). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (5).

(3) – Il secondo periodo del comma 1 è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni].

(4) – Il secondo e il terzo periodo del comma 3 così sostituiscono l'originario secondo periodo a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni].

(5) – Il terzo periodo del comma 3 «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.» è stato inserito dall'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste

collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(Omissis)

Art. 1.

Approvazione del codice e delle disposizioni commesse

1. È approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Omissis)

ALLEGATO I
CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

(Omissis)

LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

(Omissis)

TITOLO VI
CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

(Omissis)

Capo VI
CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 129.

*Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio
per le elezioni comunali, provinciali e regionali (1)*

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati (2).

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti (2).

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

(1) – Il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio è stato esteso anche all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (articolo 1, comma 1, lettera s), numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160), che ha sostituito anche i commi 1 e 2 dell'articolo 129 del codice del processo amministrativo.

(2) – I commi 1 e 2 dell'articolo 129 sono stati così sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e (3) ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

(3) – Le parole «a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 2), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e (4) ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

(Omissis)

(4) – Le parole «a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 2), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2013)

(Omissis)

Capo IV

INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE NEGLI ENTI LOCALI

Art. 10.

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera *a*);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *d*);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

(*Omissis*)

Art. 12.

*Cancellazione dalle liste per incandidabilità
alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (1).

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

(Omissis)

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

(1) – Riportato a pagina 57.

Art. 15.

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *b)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera *f)* e 10, comma 1, lettera *f)*, si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17.

Abrogazioni

1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, numero 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico (2).

(Omissis)

(2) – L'articolo 10 è riportato a pagina 60.

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, 5 ^a sezione, decisione	13 maggio 1995,	n. 762 . . .	Pag. 67
» » » » »	decisione 18 giugno 1996,	n. 726 . . .	» 72
» » » » »	decisione 27 settembre 1996,	n. 1170 . . .	» 83
» » » » »	decisione 11 giugno 1999,	n. 632 . . .	» 87
» » » » »	decisione 12 ottobre 1999,	n. 1442 . . .	» 92
» » » » »	decisione 6 febbraio 2001,	n. 486 . . .	» 99
» » » » »	decisione 14 maggio 2010,	n. 3021 . . .	» 105
» » » » »	decisione 16 febbraio 2012,	n. 802 . . .	» 112
» » » » »	decisione 1 ^o marzo 2012,	n. 1197 . . .	» 115

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 13 maggio 1995, n. 762

Dal testo della decisione: « II. – Venendo all'esame del merito, l'appello è fondato.

Viene all'esame del collegio l'articolo 7, settimo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (1), il cui testo è così formulato: « Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono *in primo luogo* proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate ».

La norma contiene il disposto secondo cui *tutti* i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati con una lista o un gruppo di liste (da considerare ovviamente in maniera unitaria, come una unica lista), che abbia avuto almeno un seggio, sono proclamati consiglieri comunali, detraendo i rispettivi seggi a quelli spettanti alla lista o al raggruppamento di lista con essi collegati.

Ora, per operare la detrazione di detti seggi, si pone la questione se la norma debba essere riferita al primo o al secondo turno elettorale, relativo al ballottaggio per la elezione del sindaco atteso che, nei due turni, i raggruppamenti delle liste possono presentarsi in maniera diversa.

(1) L'articolo non è più in vigore; la corrispondente disciplina normativa è contenuta attualmente nell'articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.».

Orbene, il collegio ritiene che la norma, assicurando la proclamazione a consigliere comunale a tutti i candidati sindaci non eletti, debba riferirsi alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi collegamenti secondo lo schieramento del primo turno elettorale, al quale, quindi, all'esclusivo fine di procedere a detta proclamazione, dopo il turno di ballottaggio e l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste, occorre necessariamente fare ritorno.

D'altronde, per un verso, l'assunto che occorra fare riferimento soltanto allo schieramento, avutosi nel turno di ballottaggio, si manifesta impraticabile, atteso che impedirebbe la proclamazione a consigliere comunale di quei candidati alla carica di sindaco non risultati eletti che, tra i due turni, siano restati privi di collegamento con una lista o gruppo di liste, anche se la lista o il gruppo di liste, cui erano collegati nel primo turno, abbiano poi avuto dei seggi.

Non appare logico, per l'altro verso, che la norma possa essere applicata promiscuamente, con riguardo ad entrambi i turni elettorali, come è avvenuto nel caso in esame, in cui i candidati alla carica di sindaco non eletti ... e ... sono stati proclamati consiglieri comunali, in virtù dei collegamenti da essi dichiarati nel primo turno elettorale, e il candidato sindaco non eletto ..., in virtù, invece, del collegamento col gruppo delle liste n. 8 e n. 9, formatosi solo nel turno di ballottaggio.

È di tutta evidenza come quest'ultimo sia stato inspiegabilmente collocato in una posizione differenziata rispetto agli altri due, pur essendo tutti e tre i candidati nella medesima situazione.

In altri termini, l'assegnazione di un seggio di consigliere comunale ai candidati alla carica di sindaco non risultati eletti non può avvenire che in base ad un identico criterio e questo, dal canto suo, è reso possibile, facendo riferimento esclusivamente alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi collegamenti del primo turno elettorale.

Ciò chiarito, la norma in parola non fa altro che apprestare i criteri per la attribuzione del seggio di consigliere comunale al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, precisando che egli sarà proclamato consigliere comunale, nel caso di collegamento

con una lista singola, sottraendo il seggio a quelli spettanti alla lista, a danno del candidato, che occupa l'ultimo posto nella graduatoria di lista (primo periodo della disposizione), nel caso, invece, di collegamento con un raggruppamento di liste, sottraendo il seggio a quelli spettanti complessivamente al gruppo, a danno, evidentemente, della lista, che nella graduatoria di gruppo ha l'ultimo quoziente utile (ultimo periodo della medesima disposizione).

Le due evenienze possono coesistere, ma possono anche escludersi a vicenda, nel caso in cui si siano avute – sempre nel primo turno elettorale – candidature a sindaco esclusivamente collegate a liste singole ovvero esclusivamente collegate a raggruppamenti di liste, non potendo fare, in tale ipotesi, riferimento che a ciascuna lista o a ciascun raggruppamento di liste.

È da escludere, quindi, che il disposto del secondo periodo della disposizione in esame, secondo cui « in caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate » possa essere riferito, come impropriamente è avvenuto nel caso in esame, ai raggruppamenti di liste, che compaiono nel ballottaggio per la elezione del sindaco.

L'applicazione della norma nei sensi esposti non dà luogo a difficoltà anche nel caso in cui un gruppo di liste del primo turno elettorale, per effetto del disposto dell'articolo 6, settimo comma, della legge n. 81/1993 (2), abbia perduto in tutto o in parte le

(2) Articolo non più in vigore, la cui disciplina è attualmente contenuta nell'articolo 72, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che:

« 7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.»

proprie liste, confluite nei raggruppamenti, facenti capo ai candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio. Il candidato sindaco non eletto, già collegato col gruppo, sarà proclamato consigliere comunale, tenendo presente il gruppo nella sua iniziale formazione e sempreché il gruppo medesimo abbia avuto almeno un seggio.

In conclusione, nel caso di un candidato sindaco non eletto, inizialmente collegato a una sola lista, egli ha titolo ad essere proclamato consigliere comunale, con la detrazione del seggio a lui spettante soltanto alla propria lista, nella irrilevanza che egli, nel turno di ballottaggio per la elezione a sindaco, abbia capeggiato un gruppo di liste.

E il collegio non ha mancato di considerare anche i lavori parlamentari relativi all'*iter* di formazione della legge; in particolare la relazione di maggioranza per la seconda lettura della Camera dei deputati (Atto 72, 641 C) dove è detto (pagina 5) « È da chiarire in proposito che il riferimento ai candidati non risultati eletti è limitato ai soli candidati che abbiano partecipato al turno di votazione che ha dato luogo alla proclamazione del candidato vincente. In caso di ballottaggio non scatta in altri termini il “ripescaggio” nel consiglio di tutti i candidati alla carica disindaco o di presidente della provincia che abbiano partecipato ai primo turno”.

Il collegio però è giunto alla convinzione che tale chiarimento non entra a comporre la *ratio* della legge con la simmetria e la coerenza che devono esserle proprie. Si tratta della volontà del legislatore nella sua obbiettivazione.

D'altro canto la surriportata dichiarazione, a giudizio del collegio, non è di per sé esaustiva per l'ipotesi in cui nel secondo turno ci siano raggruppamenti diversi in confronto a liste con candidati sindaci non eletti al primo turno.

Alla stregua di quanto esposto, l'operato dell'ufficio centrale per la elezione del consiglio comunale di ... deve ritenersi non appropriato.

Invero, avendo le liste n. 8 e n. 9 conseguito rispettivamente 6 e 3 seggi di consiglieri comunali, i candidati a sindaco ad esse collegati nel primo turno, signori ... e ... , andavano proclamati eletti

consiglieri comunali (ed in via prioritaria, dice la norma), con la detrazione di ciascun seggio alle rispettive liste, con la conseguenza che alle due liste di ... e di ... andavano definitivamente attribuiti 5 e 2 seggi, con la proclamazione a consigliere comunale dell'appellante, che occupava il secondo posto della graduatoria individuale decrescente della lista n. ...

L'appello va, pertanto, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va annullato il verbale dell'ufficio centrale per la elezione del consiglio comunale di ... in data 30 giugno 1994, recante la proclamazione degli eletti a consiglieri comunali di quella città.

In conseguenza, per disposto dell'articolo 84 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo introdotto dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (3), vanno corretti i risultati elettorali, proclamando eletto a consigliere comunale di ... l'architetto ... della lista n. 9 di "...", in sostituzione del professor ..., ultimo degli eletti della lista n. ... di "...".

La peculiarità della vertenza induce il collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese di lite; nulla per le medesime spese nei confronti del Comune di ..., che non si è costituito in giudizio.».

Massima: « L'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (4), stabilisce che tutti i candidati alla carica di sinda-

(3) Articolo di recente abrogato dall'articolo 34, comma 23, lettera e), del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 [Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69].

(4) Non più in vigore, attualmente sostituito dal vigente articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna

co risultati eletti, i quali siano collegati con una lista o un gruppo di liste che abbia ottenuto perlomeno un seggio al consiglio, sono proclamati consiglieri comunali, detraendo i rispettivi seggi da quelli spettanti alla lista o al gruppo di liste collegati, tenendo conto soltanto delle candidature e dei collegamenti relativi al primo turno elettorale e indipendentemente dalle vicende del ballottaggio. Una diversa soluzione appare impraticabile perché impedirebbe la proclamazione a consigliere comunale di quei candidati sindaci non eletti al primo turno e che, tra i due turni, siano rimasti privi di collegamenti con una lista o gruppo di liste, anche nel caso in cui la lista o il gruppo di lista, cui erano collegati al primo turno, abbiano ottenuto almeno un seggio, a nulla rilevando ogni diversa ipotesi formulata durante i lavori preparatori della legge n. 81 del 1993 (ove si afferma che il riferimento ai candidati non eletti è limitato al solo turno di votazione che ha dato luogo alla proclamazione del candidato vincente), perché contrastante con la *ratio* della stessa legge e, in più, non esaustiva per il caso in cui, al ballottaggio, si rinverano raggruppamenti diversi in confronto a liste con candidati sindaci non eletti al primo turno.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 18 giugno 1996, n. 726

Dal testo della decisione: « 6. Nel merito, l'appello è infondato.

Viene all'esame del collegio l'articolo 7, settimo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (5), riguardante l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con più di quindicimila abi-

(5) La disciplina ora in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna

tanti, il cui testo è così formulato: « Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate ».

La disposizione può essere scomposta in tre diverse regole.

1) Il candidato alla carica di sindaco, per aver partecipato in tale veste alla competizione elettorale, ha comunque titolo a far parte del consiglio comunale, purché lo schieramento collegato abbia ottenuto almeno un quoziente utile.

2) Detto seggio è “sottratto” da quelli spettanti alla lista (o alla coalizione di liste) collegata, indipendentemente dal numero dei voti di preferenza ottenuti dai candidati consiglieri.

3) Qualora il “medesimo” candidato sindaco sia collegato a più liste, il seggio è “sottratto” da quelli attribuiti all'intero schieramento.

7. È evidente la *ratio* della norma, intesa ad accentuare il rilievo della figura del candidato alla carica di sindaco e della sua attitudine a caratterizzare la stessa fisionomia dello schieramento collegato.

Il legislatore ha, infatti, ritenuto che la candidatura a sindaco contenga, implicitamente, anche la candidatura a consigliere comunale, sia pure subordinata alla mancata elezione alla carica di sindaco.

Si è, quindi, ritenuto opportuno che tutti coloro i quali si siano proposti nella competizione elettorale come possibili sindaci debbano partecipare alla composizione del consiglio, con precedenza

lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.».

assoluta rispetto ai candidati della lista (o della coalizione di liste) collegata.

Dall'altro lato, il legislatore sembra presupporre che il voto confluito sulla lista esprima implicitamente anche una sorta di preferenza per il candidato alla carica di sindaco collegato, quanto meno con riferimento alla sua attitudine a svolgere le funzioni di consigliere.

8. Ora, la norma, pur articolata nella sua formulazione, risulta finalizzata essenzialmente all'affermazione del principio della priorità della proclamazione dei candidati sindaci, piuttosto che alla individuazione, in termini analitici e completi, delle regole applicabili in relazione a tutte le diverse ipotesi concretamente verificabili.

In questa prospettiva, si deve avvertire che non sorgono particolari problemi applicativi qualora il raggruppamento di liste collegato ad un candidato sindaco "comune", formatosi in occasione del primo turno elettorale, abbia mantenuto intatta la sua originaria composizione anche nella fase del ballottaggio.

In questa eventualità, che risulta essere la più frequente, si procede senza particolari difficoltà applicative. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti al raggruppamento, viene in primo luogo proclamato eletto l'unico candidato collegato alla coalizione. Quindi, i rimanenti seggi vengono attribuiti alle diverse liste, in base alle rispettive cifre elettorali.

9. La disposizione, invece, non disciplina esplicitamente l'eventualità in cui i collegamenti inizialmente previsti al primo turno elettorale subiscano delle variazioni in occasione del turno di ballottaggio.

In particolare, la norma non contempla l'ipotesi (concretamente verificatasi presente vicenda), in cui una nella lista, originariamente collegata ad un proprio candidato sindaco, operi, per il secondo turno, un ulteriore collegamento con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

10. In tale eventualità, peraltro, non sono prospettabili significative questioni applicative qualora il nuovo collegamento sia riferito al candidato sindaco risultato vincitore del ballottaggio.

In tal caso, infatti, una volta proclamato il sindaco, i seggi spettanti alla coalizione di maggioranza vengono ripartiti tra le liste collegate, senza che sia nemmeno ipotizzabile il problema della “sottrazione” del seggio spettante al candidato comune.

11. La questione interpretativa si pone, invece, nel caso in cui l'estensione del collegamento riguardi il candidato sindaco sconfitto al turno di ballottaggio.

In particolare, si tratta di stabilire se il seggio spettante a tale candidato sindaco, divenuto comune a più liste soltanto nel secondo turno elettorale, debba essere sottratto da quelli complessivamente spettanti all'intero raggruppamento, oppure da quelli attribuiti alla sola lista (o alla formazione di liste) collegata nel primo turno di votazione.

12. L'appellante condivide la prima delle indicate soluzioni interpretative, applicata dall'ufficio centrale elettorale e disattesa dal tribunale.

La tesi del ricorrente muove, in primo luogo, dal dato letterale della disposizione. Al riguardo si sostiene che il generico riferimento al “collegamento” tra le liste impone di tener conto soltanto dello schieramento risultante all'ultimo turno, indipendentemente dalla circostanza che esso si sia formato (e poi conservato) nel primo turno o sia stato costituito solo per il ballottaggio.

13. Ma il profilo strettamente letterale della disposizione non offre argomenti decisivi in tal senso, posto che proprio la variabilità degli schieramenti collegati ai candidati sindaci nelle due fasi temporali della competizione elettorale impone di individuare il momento in cui “cristallizzare” le aggregazioni tra le liste.

E, in questo senso, l'articolo 7, comma 7 (6), secondo periodo, non specifica affatto che il dato cronologico determinante sia rappresentato dal secondo turno, anziché dal primo.

(6) La disciplina attualmente in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di con-

14. L'appellante indica, allora, anche un argomento di ordine logico e sistematico. A suo dire, una volta intervenuta la dichiarazione di collegamento, il candidato ammesso al ballottaggio assumerebbe una veste comune e *super partes* rispetto alle originarie liste. Sarebbe allora giustificato, sul piano razionale, attribuire il seggio spettante a tale soggetto sottraendolo all'intero schieramento, anziché alla sola lista inizialmente collegata.

Nemmeno questa impostazione può essere condivisa, perché essa, pur muovendo da premesse ricostruttive sostanzialmente corrette, perviene a una conclusione inesatta, che travisa il concreto funzionamento del meccanismo del collegamento operato solo in sede di ballottaggio.

15. Al riguardo, si deve sottolineare che la connotazione *super partes* del candidato sindaco è senz'altro evidente nel caso in cui questi è collegato, sin dal primo turno, ad una pluralità di liste.

In tale eventualità non può dubitarsi che, il seggio di consigliere comunale attribuitogli deve essere sottratto all'intero raggruppamento e non già all'una o all'altra delle liste che compongono la coalizione. Detta regola va applicata incondizionatamente, tanto nel caso in cui il candidato sia una personalità "indipendente", slegata dall'una o dall'altra particolare forza politica presente nel gruppo, quanto nel caso in cui il candidato sia un esponente (anche di primo piano) di un ben determinato partito della coalizione.

È evidente, peraltro, che la regola della "prededuzione" del seggio da quelli spettanti all'intero raggruppamento trova una logica spiegazione nella circostanza che tutte le liste presenti nella coalizione sostengono, in entrambi i turni elettorali, il "medesimo" candidato, attraverso un unico collegamento che non subisce alcun ampliamento nella fase del ballottaggio.

sigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.».

16. Ben diversa è invece l'ipotesi in cui il collegamento ulteriore sia stato effettuato soltanto per il turno di ballottaggio.

In tale eventualità, la dichiarazione del nuovo collegamento non è idonea ad annullare o revocare il precedente collegamento, effettuato nel primo turno.

In questo senso, dunque, non può dirsi che il candidato sindaco non eletto assuma una posizione *super partes* rispetto alle formazioni collegate, che giustificherebbe la prededuzione del seggio da quelli spettanti all'intero raggruppamento, perché la lista aggregatasi solo nel secondo turno conserva, comunque, l'originario collegamento con il proprio candidato sindaco.

17. Ciò chiarito, si deve osservare che, nell'ipotesi di aggregazione successiva di una lista al candidato sindaco ammesso al ballottaggio (ma poi non eletto), non potrebbe trovare applicazione la regola della prededuzione del seggio dall'intero schieramento. L'articolo 7, comma 7, della legge n. 81/1993 (7), infatti, prevede espressamente che la regola operi solo quando più liste siano collegate al "medesimo" candidato sindaco.

Ora, non vi è dubbio che la scelta lessicale dell'aggettivo "medesimo" presuppone una perfetta coincidenza tra i collegamenti operati da ciascuna lista con il candidato sindaco.

Questa piena e completa corrispondenza non si verifica nel caso di aggregazione successiva, poiché la lista collegatasi nella fase di ballottaggio conserva intatto anche l'originario collegamento con altro candidato sindaco, determinato in occasione del primo turno.

E tale circostanza impedisce l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, seconda parte, della legge n. 81/1993 (7).

(7) La disciplina attualmente in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.»

18. Alla luce di queste considerazioni, pertanto, il collegio ritiene di non discostarsi dal proprio orientamento, espresso con la decisione n. 762 del 13 maggio 1995 (8).

Con tale pronuncia si è affermato che la norma, assicurando la proclamazione a consigliere comunale a tutti i candidati sindaci non eletti, deve riferirsi alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi collegamenti secondo lo schieramento del primo turno elettorale, al quale, quindi, all'esclusivo fine di procedere a detta proclamazione, dopo il turno di ballottaggio e l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste, occorre necessariamente fare riferimento.

19. In questo senso non appare coerente l'operato dell'ufficio centrale elettorale di ..., il quale, dopo aver sottratto un seggio all'intero schieramento, per attribuirlo al candidato comune ..., ha sottratto un ulteriore seggio alla lista "... " per assegnarlo al candidato ...

Infatti, è palesemente contraddittorio attribuire contestuale rilevanza ai collegamenti nel primo e nel secondo turno. Si prospetta, al riguardo, una rigida alternativa: o rileva solo il collegamento finale, e in tal caso il seggio attribuito al candidato divenuto comune va sottratto allo schieramento complessivo, senza alcuno spazio per il candidato collegato al primo turno; oppure è determinante il collegamento originario, e in tale eventualità i candidati sindaci sono proclamati consiglieri sottraendo i seggi alle rispettive liste collegate.

Ma la prima delle due soluzioni prospettate non può essere praticata, perché si baserebbe sull'errato presupposto che il collegamento operato per il ballottaggio sia idoneo ad annullare quello effettuato in occasione del primo turno elettorale.

20. La contraddittorietà dell'operato dell'ufficio centrale elettorale emerge anche per un altro profilo. Non appare logico, infatti, che la norma possa essere applicata promiscuamente, con riguardo ad entrambi i turni elettorali, come è avvenuto nel caso in

(8) Pagina 67.

esame, in cui i candidati alla carica di sindaco non eletti ..., ..., ..., ... e ... sono stati proclamati consiglieri comunali, in virtù dei collegamenti da essi dichiarati nel primo turno elettorale, e il candidato sindaco non eletto ..., in virtù, invece, del collegamento col gruppo delle liste n. 8 e n. 2, formatosi solo nel turno di ballottaggio. È di tutta evidenza come quest'ultimo sia stato inspiegabilmente collocato in una posizione differenziata rispetto agli altri cinque, pur essendo tutti i candidati nella medesima situazione.

In altri termini, l'assegnazione di un seggio di consigliere comunale ai candidati alla carica di sindaco non risultati eletti non può avvenire che in base ad un identico criterio e questo, dal canto suo, è reso possibile facendo riferimento esclusivamente alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi collegamenti del primo turno elettorale.

21. Si deve ancora sottolineare che la possibilità di effettuare collegamenti tra più liste e lo stesso candidato sindaco anche soltanto in sede di ballottaggio è stata prevista dal legislatore al palese scopo di favorire e incoraggiare la formazione di aggregazioni politiche di più vasta dimensione, siano esse di maggioranza o di opposizione.

Proprio alla base del sistema del doppio turno si pone l'esigenza di agevolare la convergenza di formazioni politiche diverse, coalizzate intorno a precisi programmi.

In questo modo, la maggioranza che sostiene il sindaco eletto, al di là della regola che assicura comunque il 60% dei consiglieri, è posta in grado di contare su una base di consenso più ampia e stabile.

D'altro canto, anche la minoranza, se aggregata in alleanze di una certa ampiezza, può svolgere con efficacia il ruolo dell'opposizione, accentuando la dialettica democratica con la maggioranza, anche in vista di un possibile ricambio dei vertici dell'amministrazione comunale.

22. In questa prospettiva, si deve allora respingere ogni tesi interpretativa che, nei suoi risultati pratici, determini la frustrazione delle finalità perseguite dal legislatore.

Al riguardo, si deve rilevare che la funzione di stimolo all'estensione dei collegamenti delle liste ai candidati sindaci è particolarmente evidente nel caso in cui il candidato comune risulta eletto, poiché le liste "aggragate" nel secondo turno possono beneficiare anch'esse del "premio di maggioranza", ottenendo un sensibile aumento del numero dei seggi attribuiti.

Ma il vantaggio conseguente al collegamento per il secondo turno può manifestarsi, sia pure con minore evidenza, anche per lo schieramento legato al candidato sindaco sconfitto al ballottaggio. In tal caso, infatti, l'aggregazione, al fine di determinare i quozienti spettantile, somma tutti i voti conseguiti al primo turno dalle diverse liste.

In tal modo, il raggruppamento può contare su quozienti elettorali più elevati e, pertanto, potrebbe ottenere, nel complesso, un numero di seggi maggiore di quello risultante dalla somma dei seggi attribuibili separatamente a ciascuna lista.

23. Va avvertito, peraltro, che detto "premio" è del tutto eventuale e, comunque, incerto anche in relazione alla sua concreta misura, essendo condizionato dai risultati del primo turno.

Difatti, nella competizione elettorale in esame, il raggruppamento delle due liste non ha ottenuto un numero di seggi superiore rispetto alla somma di quelli conseguibili dalle due liste separatamente.

In concreto, il beneficio rappresentato dal maggior numero di seggi conseguiti dalla aggregazione formatasi per il ballottaggio può risolversi a vantaggio di alcune soltanto delle liste presenti nel raggruppamento. E, tenendo conto del sistema dei "quozienti successivi" applicato nella ripartizione dei seggi anche all'interno dello schieramento, si deve ritenere statisticamente più probabile che il vantaggio pratico sia ottenuto dalla lista maggioritaria nell'ambito del gruppo.

24. È evidente, peraltro, che in nessun caso le liste aggregatesi in fase di ballottaggio (normalmente minoritarie rispetto alle liste che sostenevano il candidato in occasione del primo turno) possono subire una penalizzazione per effetto del disposto collegamento. In altri termini, si deve escludere che la lista aggregata possa conse-

guire un numero di seggi inferiore rispetto a quelli che avrebbe ottenuto in mancanza del collegamento. Infatti, se esistesse questo rischio, la spinta verso i collegamenti successivi verrebbe drasticamente frenata.

Questa penalizzazione potrebbe effettivamente verificarsi qualora si accedesse alla tesi interpretativa seguita dall'ufficio elettorale centrale di ... e condivisa dall'appellante.

In tal caso, infatti, la prededuzione del seggio spettante al candidato sconfitto al ballottaggio si può risolvere in un concreto danno per la lista aggregata di minore consistenza numerica.

Essa non solo non avrebbe alcuna possibilità di aumentare i propri seggi, ma sarebbe addirittura esposta al rischio di perdere un seggio rispetto a quelli ottenibili senza il collegamento, "sacrificato" al candidato divenuto comune.

E non si tratta di una possibilità remota, ma di una eventualità concretamente prospettata nella vicenda in esame. Invero, la lista n. 2 "...", ove non avesse effettuato il collegamento, avrebbe comunque ottenuto tre seggi (come risulta a pagina 58 del verbale delle operazioni), anziché i due attribuiti dall'ufficio centrale elettorale, in seguito all'errata applicazione della regola della prededuzione.

È superfluo sottolineare che questo effetto scoraggiante la formazione di aggregazioni politiche per la fase di ballottaggio si porrebbe in netto contrasto con la filosofia ispiratrice del nuovo sistema elettorale.

Infatti, lo spirito del doppio turno è proprio quello di ampliare e semplificare gli schieramenti elettorali inizialmente presentatisi nella competizione.

25. Alla stregua di quanto esposto, l'operato dell'ufficio centrale per la elezione del consiglio comunale di ... deve ritenersi non appropriato.

Invero, avendo le liste n. 2 "..." e n. 8 "..." conseguiti, rispettivamente, tre e quattro seggi di consigliere, i candidati a sindaco ad esse collegati nel primo turno, signori ... e ..., andavano proclamati eletti consiglieri comunali (ed in via prioritaria, dice la norma), con la detrazione di ciascun seggio alle rispettive liste,

con la conseguenza che alle due liste di “...” e “...” andavano, poi, definitivamente attribuiti due e tre seggi. Pertanto, doveva essere proclamato eletto consigliere comunale l'appellato, che occupava il secondo posto della graduatoria individuale decrescente della lista n. 2.

L'appello va, pertanto, respinto.

26. La peculiarità della vertenza induce il collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese di lite; nulla per le medesime spese nei confronti del Comune di ..., che non si è costituito in giudizio.».

Massima: « Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25 (9), relativamente alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, il candidato sindaco, per il solo fatto di aver partecipato in tale veste alla consultazione elettorale, ha comunque titolo per far parte del consiglio comunale – a condizione che lo schieramento a lui collegato abbia ottenuto almeno un seggio – con prededuzione del seggio medesimo da quelli spettanti alla lista o alla coalizione di liste collegate (e, quindi, dal numero di seggi attribuiti all'intero schieramento) e indipendentemente dal numero di voti di preferenza ottenuti dai candidati consiglieri. Infatti, la *ratio* della norma – intesa ad accentuare il rilievo della figura del candidato sindaco e della di lui attitudine a caratterizzare la stessa fisionomia dello schieramento politico collegato – implica che la candidatura a sindaco contenga in sé, seppure in via subordinata, anche quella a consigliere comunale, non diversamen-

(9) Attualmente sostituito dall'articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.».

te dal fatto che il voto di lista implica a sua volta una sorta di preferenza anche per il candidato sindaco, perlomeno in ordine alla di lui attitudine a svolgere i compiti di consigliere.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 27 settembre 1996, n. 1170

Dal testo della decisione: « Torna all'esame del collegio l'articolo 7, settimo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (10), riguardante l'elezione del sindaco, e del consiglio comunale nei comuni con più di quindicimila abitanti, il cui testo è così formulato: « Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate ».

Con le decisioni 13 maggio 1995, n. 762 (11), e 18 giugno 1996, n. 726 (12), la Sezione ha chiarito la portata della norma e

(10) La disciplina attualmente in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.».

(11) Pagina 67.

(12) Pagina 72.

ha indicato come essa vada applicata, specie nella assegnazione dei seggi di minoranza, come nel caso in esame.

Ha precisato che il candidato alla carica di sindaco non eletto ha titolo a far parte del consiglio comunale purché lo schieramento a lui collegato abbia ottenuto almeno un quoziente utile e che il seggio a lui spettante è sottratto alla lista (o alla coalizione di liste) collegata, indipendentemente dal numero dei voti di preferenza ottenuti dai candidati consiglieri.

Ha, altresì, affermato che la norma non dà luogo a particolari problemi applicativi, qualora lo schieramento delle liste o dei raggruppamenti di liste formatosi nel primo turno elettorale abbia mantenuto intatta la sua originaria composizione anche nella fase del ballottaggio: una volta determinato il numero dei seggi di minoranza spettanti alla lista o al raggruppamento di liste, viene in primo luogo proclamato consigliere comunale il candidato sindaco non eletto collegato alla lista o al raggruppamento e poi i rimanenti seggi, spettanti alla lista o al raggruppamento di liste, vengono, nel primo caso, attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale secondo la graduatoria individuale di lista e, nel secondo caso, alle diverse liste, in base alle rispettive cifre elettorali per essere infine conferiti ai candidati delle rispettive liste secondo la graduatoria individuale delle liste medesime.

Nell'ipotesi, invece, che i collegamenti del primo turno elettorale subiscano delle variazioni in occasione del turno di ballottaggio e, in particolare, come nel caso in esame, nell'ipotesi in cui una lista originariamente collegata al proprio candidato sindaco si sia collegata con uno dei candidati sindaci ammessi al ballottaggio e risultato poi sconfitto, è stato chiarito che, per l'attribuzione dei seggi di consigliere comunale ai due candidati sindaci non eletti (quello della lista che ha operato il nuovo collegamento e quello infruttuosamente partecipante al ballottaggio), dopo l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste, occorre necessariamente tener conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale (che non vengono annullati dai collegamenti operati nel turno di ballottaggio), in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere comunale a carico

della propria lista (o della propria formazione di liste) a lui, appunto, collegata nel primo turno elettorale.

Nella specie, quindi, i due seggi dei candidati sindaci non eletti, ..., collegato alla lista n. 8 (“...”), e ..., collegato alla lista n. 9 (“...”) andavano dedotti dai tre seggi spettanti alle rispettive liste (collegatesi solo nel turno di ballottaggio), per ciascuna delle quali residuavano due seggi, come correttamente operato dall’ufficio centrale per il turno di ballottaggio.

È erroneo, pertanto, l’assunto condiviso dal primo giudice che la norma in esame andasse applicata sottraendo prima al raggruppamento delle due liste 8 e 9 il seggio da attribuire al candidato comune ... e poi, dei restanti cinque seggi, tre dovessero essere conferiti alla lista n. 9 e due alla lista n. 8, con la successiva sottrazione a quest’ultima del seggio da attribuire al proprio candidato sindaco non eletto Tale applicazione della norma comporta che la lista n. 8 perde i seggi spettanti ai due candidati sindaci non eletti e ottiene irrazionalmente un numero di seggi inferiore a quello che avrebbe ottenuto senza fare il collegamento nel turno di ballottaggio.

Ora, in primo grado l’appellante, signor ..., secondo della lista n. 8 e che era stato proclamato eletto consigliere comunale, ha svolto le sue difese in linea con quanto successivamente affermato da questa Sezione con le decisioni soprarichiamate.

Senonché, in sede di appello, egli ha fatto acquiescenza alla sentenza in ordine alla ritenuta deduzione a carico del raggruppamento del seggio spettante al candidato comune alla carica di sindaco, e si è limitato a dedurre l’erroneità della sentenza per la mancata pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado, come pure aveva in subordine eccepito in quella sede, in ragione della sua mancata notificazione al signor ..., al quale non andava attribuito nessun seggio e che figurava essere, perciò, unico controinteressato.

L’appellante ha ritenuto sufficiente tale difesa, alla luce del passo dei lavori preparatori della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel quale il relatore di maggioranza afferma: « Un’ulteriore precisazione va riferita alle previsioni contenute nel comma 7 dell’articolo 7 e al comma 8 dell’articolo 8, relativamente alla elezione alla carica di

consigliere dei candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia non risultati eletti. E da chiarire in proposito che il riferimento ai candidati non risultati eletti è limitato ai soli candidati che abbiano partecipato al turno di votazione che ha dato luogo alla proclamazione del candidato vincente. In caso di ballottaggio non scatta, in altri termini, il “ripescaggio” nel consiglio di tutti i candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia che abbiano partecipato al primo turno ».

Alla stregua di tale affermazione, al candidato sindaco non eletto del primo turno elettorale ... non doveva essere attribuito alcun seggio, per cui il seggio rivendicato dal ricorrente-appellato ... doveva essere tratto al Taccheri e non già ad esso appellante, secondo della lista n. 8 e correttanente proclamato eletto consigliere comunale.

Senonché la Sezione, nella prima citata decisione del 13 maggio 1995, n. 762 (13), ha respinto la prospettazione derivante dalla dichiarazione di quel relatore, per la sua inconciliabilità con la lettera della norma in esame, che attribuisce viceversa il diritto a tutti i candidati sindaci non eletti di far parte del consiglio comunale purché la lista (o il raggruppamento di liste) a lui collegata abbia raggiunto almeno un quoziente utile.

Correttamente, pertanto, il ricorso di primo grado non è stato notificato al candidato sindaco non eletto ... ma solo ad esso appellante, il cui seggio soltanto, secondo l'una o l'altra applicazione della norma, poteva essere in contestazione.

Ne consegue che l'infondatezza dell'unico motivo di appello conduce al rigetto dell'appello medesimo e alla conferma della sentenza impugnata.».

Massima: « Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993 n. 81 (14), nel caso in cui i collegamenti del primo

(13) Pagina 67.

(14) La disciplina attualmente in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

turno elettorale subiscano variazioni in occasione del turno di ballottaggio (e, in particolare, nell'ipotesi in cui una lista originariamente collegata al proprio candidato sindaco si sia collegata con uno dei candidati sindaci ammessi al ballottaggio e risultato poi sconfitto), per l'attribuzione dei seggi di consigliere comunale ai candidati sindaci non eletti (quello della lista che ha operato il nuovo collegamento e quello infruttuosamente partecipante al ballottaggio), dopo l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste, occorre necessariamente tener conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale (che non vengono annullati dai collegamenti operati nel turno di ballottaggio), in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere comunale a carico della propria lista (o della propria formazione di liste) a lui, appunto, collegata nel primo turno elettorale.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 11 giugno 1999, n. 632

Dal testo della decisione: « L'appello è fondato.

La controversia concerne l'interpretazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1983, n. 81 (15), che assegna il ses-

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.».

(15) La disciplina attualmente in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma

santa per cento dei seggi di consigliere alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco eletto al secondo turno (comma 6), e del comma successivo, il quale prevede la nomina a consigliere dei candidati alla carica di sindaco non eletti « collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio » e precisa che, « in caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate ».

Si tratta di accertare come operi la detrazione del seggio da assegnare al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, quando, come nel caso di specie, era collegato con un gruppo di liste, delle quali una ha acceduto, nel turno di ballottaggio, alla coalizione che sosteneva il candidato poi risultato vincitore, mentre le altre non hanno effettuato ulteriori apparentamenti.

In particolare è discusso se, in tal caso, il seggio vada detratto, come ha ritenuto l'ufficio elettorale, dal contingente del sessanta per cento di seggi che spettano alla maggioranza, ovvero se, come sostiene l'appellante, debba gravare sul numero dei seggi da assegnare, nell'ambito del residuo quaranta per cento, alle liste facenti parte della coalizione alla quale era collegato, al primo turno, il candidato sindaco non ammesso al ballottaggio.

Il collegio condivide la tesi dell'appellante.

Dal citato articolo 7 della legge n. 81/1993 emerge che il legislatore ha, in primo luogo, inteso assicurare al sindaco eletto, nella

abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, purché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, purché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.».

normalità dei casi, una consistenza maggioranza nell'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (Corte costituzionale, 12 settembre 1995, n. 429).

Siffatto obiettivo assume, nel contesto della legge citata, carattere prioritario, non solo perché l'attribuzione del "premio" di maggioranza precede, nella sequenza delle operazioni, l'assegnazione alle liste dei seggi di consigliere, ma anche, e soprattutto, perché risponde ad una esigenza che il legislatore ha considerato primaria, al punto da stabilire, per consentire il "governo" pieno e stabile dell'amministrazione comunale, una composizione del consiglio comunale difforme da quella risultante dall'applicazione del criterio di mera proporzionalità.

Per coerenza con tale impostazione logica e sistematica, il rispetto del "premio" di maggioranza assume il ruolo di principio ermeneutico chiave, nel senso che, in presenza di norme che si prestino ad una duplice interpretazione, l'una che lasci indenne, l'altra che possa infrangere la soglia del sessanta per cento, va prescelta la prima.

L'interpretazione prospettata dall'appellante appare, inoltre, avvalorata dal disposto del citato articolo 7, comma 7, della legge n. 81/1993 (16), laddove si legge che la detrazione del seggio spettante al candidato sindaco non eletto va effettuata « dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate ».

È vero che la lista che si aggrega nel turno di ballottaggio ad un altro candidato alla carica di sindaco conserva il collegamento effettuato per il primo turno (Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno

(16) Attualmente la disciplina viegente è contenuta nell'articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.».

1996, n. 726) (17), tuttavia i seggi che spettano a quella lista in virtù della ripartizione del “premio di maggioranza” non possono essere considerati « complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate », al primo turno, con il candidato non eletto, tant'è che all'assegnazione di quei seggi non concorrono le liste alle quali era apparentata nel primo turno.

D'altra parte è da rilevare che la nomina del candidato non eletto sindaco riposa sulla considerazione che, nei voti espressi in suo favore, è implicita la volontà di vederlo presente nel consiglio comunale come consigliere. Ma tale presupposto, se ha senso con riferimento ai risultati ottenuti nel primo turno elettorale dallo sc schieramento al quale quel candidato era collegato, sarebbe privo di fondamento logico rispetto ai risultati del turno di ballottaggio, al quale quel candidato non ha preso parte. Tant'è che, come è stato autorevolmente osservato, « la legge non prevede affatto il trascinarsi nell'ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, per il quali le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, né potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento » (Corte costituzionale, 29 aprile 1996, n. 135).

Sussistono, pertanto, concordi ragioni per ritenere che la detrazione del seggio da attribuire al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio vada effettuata, nella situazione sottoposta all'esame del collegio, senza intaccare il “premio di maggioranza” e cioè nell'ambito del quaranta per cento dei seggi residui che spettano al gruppo di liste alle quali il candidato era collegato al primo turno.

In linea astratta può convenirsi con l'appellato che una simile interpretazione potrebbe impedire, al verificarsi di determinati presupposti, la proclamazione a consigliere di quei candidati sindaci non eletti che, fra i due turni, siano rimasti privi di collegamento con una lista o gruppo di liste. In tal caso, si tratterebbe di accertare quale fra i due principî introdotti dal citato articolo 7 della legge n. 81/1993 prevalga: se quello dell'attribuzione del “pre-

(17) Pagina 72.

mio di maggioranza” o quello della nomina a consigliere dei candidati alla carica di sindaco non eletti.

Nella specie la conclusione raggiunta consente di rispettare entrambi i principi e ciò torna a confermarne la fondatezza.

In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello va accolto e, per l'effetto, l'atto di proclamazione alla carica di consigliere comunale va modificato nel senso che il seggio attribuito al signor ..., candidato della lista "...", che non si è schierata nel turno di ballottaggio, va assegnato alla signora ..., candidata della lista "...", che, essendo confluita nel raggruppamento collegato con il candidato vincente, ha titolo a mantenere i quattro seggi ottenuti quale contingente del "premio" di maggioranza.

Sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese e gli onorari di due gradi di giudizio.»

Massima: « Ai fini dell'assegnazione del seggio spettante al candidato sindaco non eletto al primo turno e non ammesso al ballottaggio, qualora costui sia collegato con un gruppo di liste, solo una delle quali si sia apparentata al ballottaggio con la coalizione di liste che sostiene il candidato sindaco risultato vincitore, tale seggio va detratto non già dal numero di quelli che spettano alla maggioranza secondo la consistenza del c.d. "premio" (pari al 60% dei seggi) assicuratale per il collegamento al sindaco eletto dall'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (18), bensì da

(18) La disciplina in vigore è attualmente contenuta nell'articolo 73, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sem-

quello (pari al 40% dei seggi spettanti) da assegnare alle liste che fanno parte della coalizione alla quale era collegato, al primo turno, il candidato non eletto, in quanto il rispetto del c.d. « premio di maggioranza » risponde a un'esigenza primaria di stabilità del governo dell'ente e, come tale, non è revocabile in dubbio in base a interpretazioni che, in concreto, infrangono la soglia del 60% del premio medesimo.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 12 ottobre 1999, n. 1442

Dal testo della decisione: « 3. La questione posta all'attenzione del collegio ha per oggetto il contrasto che in sede applicativa può insorgere tra le due regole desumibili dal comma 6 e 7 del citato articolo 7 (19): la prima è quella che riserva alle liste colle-

preché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.».

(19) La disciplina attualmente in vigore è contenuta nell'articolo 73, commi 10 e 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma dei quali:

« 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di con-

gate al candidato vincente un numero di seggi non inferiore al 60 per cento del totale; la seconda è quella che detrae dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate il seggio spettante al candidato sindaco non eletto.

Nella prima parte, invero, la disposizione in oggetto stabilisce testualmente: « qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono, assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4 ». Nel prosieguo (20) si dispone: « una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate ».

Il premio di maggioranza del 60 per cento in favore delle liste collegate al sindaco neoeletto è strumentale all'esigenza di assicurarli l'effettiva governabilità dell'ente e, nel perseguire questo obiettivo, il legislatore esercita un'inevitabile pressione sulle liste collegate al candidato che non ha avuto accesso al ballottaggio, indirizzandole verso nuovi apparentamenti con i due candidati

sigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.».

(20) Cioè nel comma 7 dell'articolo 7 della legge n. 81/1993, al quale corrisponde ora il comma 11 dell'articolo 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riportato nella nota che precede.

rimasti in gioco; l'obiettivo di una più stabile condizione di "governo" dell'ente locale viene, invero, realizzato incentivando la formazione di più vasti schieramenti elettorali, con una preferenza per l'assegnazione parzialmente maggioritaria dei seggi in luogo di quella proporzionale pura.

Per converso, la previa assegnazione del seggio consiliare al candidato non eletto, in prededuzione da uno dei seggi conquistati dalle liste che ne hanno sostenuto la candidatura, risponde alla seguente *ratio legis*: si presume che gli elettori che hanno espresso una preferenza per un certo candidato alla carica di sindaco abbiano anche implicitamente manifestato, in via subordinata, la volontà di assegnargli un seggio consiliare, con preferenza rispetto a coloro che, inseriti nella lista, hanno conseguito un numero utile di preferenze personali.

La riserva accordata al candidato sindaco non eletto, a norma del predetto comma 7, deve interpretarsi, in linea di massima, nel senso che la norma fa riferimento alle candidature alla carica di sindaco ed ai rispettivi collegamenti risultanti dallo schieramento del primo turno elettorale, al quale, dunque, occorre necessariamente far richiamo al fine di procedere a detta proclamazione dopo il turno di ballottaggio e l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste [v. Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 1996, n. 726 (21)].

4. L'appello è infondato.

Ritiene il collegio che il predetto conflitto di norme debba dirimersi a vantaggio della regola che impone, salve le eccezioni di legge, l'assegnazione del 60 per cento dei seggi alle liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco.

Il primo argomento a sostegno di questa tesi è quello letterale, dal momento che l'articolo 7 citato stabilisce quale regola iniziale quella della correzione del riparto dei seggi tra liste di maggioranza (che risultano collegate al vincitore) e liste di minoranza (tutte le altre) mediante assegnazione alle prime del "premio di maggio-

ranza”: per la precisione, alle prime spetta il 60 per cento dei seggi ed alle seconde il residuo 40 per cento. Si tratta di una previsione inderogabile che, nella costruzione testuale della norma, non sembra possa soccombere per effetto dell’assegnazione in prededuzione del seggio consiliare al candidato sindaco non eletto al primo turno.

Solo dopo che il riparto è stato così fissato, si determina, in concreto, il numero globale di seggi spettante a ciascuna lista o gruppo di liste collegate. In sede di proclamazione, quindi, viene preliminarmente attribuito il seggio al candidato sindaco non risultato eletto collegato a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

In breve, dal tenore della disposizione, la prima regola appare principale e sovraordinata alle altre, al punto da non poter più essere sovvertita nelle fasi successive. Né può assumere una portata implicitamente derogatoria di essa l’inciso secondo cui, in caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Il secondo argomento interpretativo è quello teleologico, che attinge direttamente alla *ratio* della disposizione.

La riserva del 60 per cento dei seggi a favore delle liste collegate al vincitore è prevista dal legislatore al fine di assicurare al sindaco neoeletto l’appoggio di una congrua maggioranza consiliare ed è strumentale, come detto, alla migliore governabilità dell’ente locale. Non è dubbio, del resto, che siffatto beneficio vada a favore di tutte le liste a questi collegate, anche se si tratta di un appuntamento effettuato solo al turno di ballottaggio.

Orbene, se l’assegnazione del seggio al candidato sindaco eliminato al primo turno avvenisse con pregiudizio di uno dei seggi spettanti ad una delle liste collegate al vincitore, ancorché apparenate al primo turno col diverso candidato a cui favore opera la prededuzione, l’operazione verrebbe inevitabilmente ad intaccare il quoziente del 60 per cento dei seggi riservato agli eletti nelle liste che hanno appoggiato il nuovo sindaco. Nella specie, ciò è pun-

tualmente accaduto: l'assegnazione del seggio al ... ha provocato la diminuzione dei seggi riservati alla lista "..." da tre a due; poiché i tre seggi previsti a beneficio di tale lista erano compresi nella percentuale del 60 per cento, ne è derivata una riduzione del numero complessivo di seggi assegnati alla maggioranza consiliare formata dagli eletti nelle liste raggruppate. In definitiva, questa applicazione della norma si è tradotta in una riduzione del premio di maggioranza.

Né può dirsi che l'obiettivo del legislatore è stato comunque salvaguardato, grazie al collegamento, sia pur risalente al primo turno, che il candidato a sindaco non eletto avrebbe mantenuto con la lista (nel caso la lista "...") che ha sofferto la sottrazione di un seggio. Non va dimenticato che lo schieramento di sostegno del candidato eliminato al primo turno (il ...) comprendeva non solo la lista "...", ma anche l'altra lista "..." ed altre ancora avrebbe potuto comprendere; sicché il candidato sindaco, a seguito degli apparentamenti eseguiti in occasione del ballottaggio, ha perduto il collegamento con le liste di appartenenza e, comunque, fin da principio non risultava esponente né dell'una né dell'altra lista. Pertanto, diminuire i seggi della lista di maggioranza (la lista "...") per assegnare un seggio al candidato non eletto significa sostituire ad uno dei consiglieri del gruppo di maggioranza dell'assemblea (pari al 60 per cento) un consigliere il cui schieramento, in mancanza di ulteriori dati, non appare né sul piano formale né su quello sostanziale necessariamente coerente con quello maggioritario.

Del resto, questa Sezione ha già affermato che l'attribuzione del premio di maggioranza risponde ad un'esigenza che il legislatore ha considerato primaria, al punto da stabilire una composizione consiliare difforme da quella risultante dal criterio di proporzionalità pura e funzionale a garantire il "governo" pieno e stabile dell'amministrazione comunale. Il rispetto del premio del 60 per cento, dunque, assume il ruolo di "principio ermeneutico chiave", nel senso che, in presenza di norme che si prestino a duplice interpretazione, l'una che lasci indenne, l'altra che possa infrangere la

detta soglia, va prescelta la prima [v. Consiglio di Stato, sez. V, 11 giugno 1999, n. 632 (22)].

Né può obiettarsi che l'interpretazione qui prescelta possa risolversi in un'ingiustificata discriminazione a danno della lista (nel caso la lista "...") che, dopo aver appoggiato al primo turno un candidato che non è passato al ballottaggio, preferisca non collegarsi a nessuno dei due contendenti rimasti. Ed invero, tale discriminazione, nella logica della disposizione e del complessivo sistema che essa delinea, è tutt'altro che ingiustificata: il legislatore intende favorire proprio gli apparentamenti in vista del turno di ballottaggio, per formare maggioranze consiliari più solide, disincentivando ogni scelta di astensione dall'appoggio all'uno od all'altro dei due candidati partecipanti al ballottaggio.

L'obiettivo del legislatore, dunque, impone che, al fine di dedurre il seggio spettante al candidato sindaco eliminato al primo turno, si considerino estranee allo schieramento originario che l'ha sostenuto tutte quelle liste che si siano poi collegate al diverso candidato risultato vincitore all'esito del ballottaggio e che abbiano partecipato all'attribuzione del 60 per cento dei seggi, in applicazione del premio di maggioranza espressamente disciplinato. La lista che ha scelto di non appoggiare nessuno dei due candidati, in breve, diviene automaticamente lista di minoranza e subisce questa ulteriore *deminutio*, tutt'altro che incoerente col sistema disegnato dal legislatore.

Da ultimo, deve rimarcarsi che il principio affermato più sopra non è affatto in contrasto con quello del precedente di questa Sezione, secondo cui il collegamento rilevante ai fini dell'assegnazione in prededuzione del seggio è quello maturato al primo turno elettorale, con detrazione « dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate » [v. la citata sentenza n. 726 del 1996 (23)]. La motivazione della sentenza, invero, pur riguardando un caso in cui una lista, originariamente collegata ad un proprio candi-

(22) Pagina 87.

(23) Pagina 72.

dato sindaco, aveva operato, per il secondo turno, un ulteriore collegamento con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio, non ha affrontato la diversa questione dell'applicazione del premio di maggioranza del 60 per cento.

In definitiva, la soluzione della presente controversia, lungi dal contraddire il principio che "cristallizza" alla data del primo turno elettorale i collegamenti rilevanti ai fini della prededuzione, valorizza solo la peculiare sopravvenienza procedimentale costituita dall'applicazione del premio di maggioranza a beneficio di tutte le liste collegate al sindaco neoeletto, ivi compresa quella di appartenenza dell'odierno appellato.

Tanto basta per rigettare l'appello.».

Massima: « Il c.d. premio di maggioranza che l'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (24), assicura a favore delle liste di candidati collegate al sindaco neoeletto è strumentale all'esigenza di assicurargli l'effettiva governabilità dell'ente – obiettivo, questo, che il legislatore persegue mercè l'incentivazione all'apparentamento tra le liste, pure dopo il primo turno di votazioni e in vista del ballottaggio – e, come tale, costituisce un principio inderogabile e preminente sulla regola della deduzione di un

(24) La disciplina attualmente in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.».

seggio per ogni candidato sindaco non eletto, nel senso che quest'ultima non può mai andare a detrimento dell'aliquota di seggi spettante alla coalizione vittoriosa grazie a detto premio. Pertanto, qualora una lista, relativa a un candidato sindaco non eletto e non partecipante al ballottaggio, non intenda apparentarsi ad altre in tale turno di votazioni, la deduzione del seggio spettante a tale candidato non può gravare sul numero dei seggi di maggioranza, in caso contrario determinandosi una inammissibile riduzione della predetta aliquota, contrastante con la *ratio* sottesa al premio di maggioranza, senza che ciò implichi alcuna illegittima discriminazione a carico di tale lista, stante il *favor* che il legislatore esprime verso gli apparentamenti e la conseguente disincentivazione di ogni astensione dall'appoggio delle liste all'uno o all'altro dei due candidati partecipanti al ballottaggio.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 febbraio 2001, n. 486

Dal testo della decisione: « 1) L'appello è fondato.

La questione in esame presenta analogie con quella già risolta dalla Sezione con decisione n. 632 dell'11 giugno 1999 (25), richiamata dal ricorrente in primo grado a sostegno delle proprie tesi.

Con tale decisione la Sezione affermava, invero, il principio per cui il numero di seggi spettanti a seguito dell'attribuzione del premio di maggioranza non può essere intaccato ai fini dell'assegnazione di un seggio ad un candidato sindaco non eletto al primo turno e non presentatosi al ballottaggio e sostenuto, sempre nel primo turno, da gruppi, uno dei quali, peraltro, collegatosi, in sede di ballottaggio, al candidato sindaco poi risultato eletto.

In quel caso, peraltro, la soluzione accolta ha comportato la conservazione dell'intero premio di maggioranza a favore delle liste

(25) Pagina 87.

collegatesi ai fini del secondo turno e, al contempo, l'assegnazione di un seggio al candidato sindaco collegato al primo turno ad un gruppo di liste, solo una delle quali si era collegata, ai fini del secondo turno, al candidato sindaco poi risultato eletto (mentre le altre liste collegate al primo turno non si erano – ai fini del ballottaggio – collegate a nessuno dei candidati in competizione nel secondo turno ed il seggio spettante al candidato non eletto è stato sottratto proprio a quel gruppo di liste); in quella decisione è rimasta, peraltro, espressamente impregiudicata proprio la questione relativa all'ipotesi in cui al detto candidato sindaco, non eletto al primo turno e non presentatosi al ballottaggio, non fosse stato attribuito alcun seggio; era precisato, infatti, che la risoluzione assunta in quella sede rendeva inutile « accertare quale fra i due principî introdotti dal citato articolo 7 della legge n. 81 del 1993 prevalga, se quello dell'attribuzione del premio di maggioranza o quello della nomina a consigliere dei candidati alla carica di sindaco non eletti ».

Con successiva decisione, peraltro [12 ottobre 1999, n. 1442 (26)] la Sezione affrontava proprio tale ultima tematica e perveniva alla conclusione per cui, in caso di collegamento di liste elettorali nel turno di ballottaggio, la regola prevista dall'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (27), che assegna nel

(26) Pagina 92.

(27) La disciplina attualmente in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia

secondo turno elettorale il 60% dei seggi consiliari alle liste collegate con il sindaco risultato eletto, prevale sulla regola di cui al comma 7 del medesimo articolo 7 (28), secondo la quale il seggio spettante al candidato sindaco non eletto va detratto dai seggi attribuiti al gruppo di liste collegate nel primo turno; il disposto del citato comma 6 è stato visto, infatti, già sul piano letterale, come norma contenente una previsione inderogabile anche rispetto alla successiva disposizione relativa all'assegnazione in prededuzione del seggio consiliare al candidato sindaco non eletto.

Tale soluzione è apparsa confermata, sul piano logico, dalla considerazione che, se l'assegnazione del seggio al candidato sindaco eliminato al primo turno dovesse avvenire con pregiudizio di uno dei seggi spettanti ad una delle liste collegate al vincitore, ancorché apparentate al primo turno col diverso candidato a cui favore dovrebbe operare l'operazione di prededuzione, l'operazione stessa verrebbe inevitabilmente ad intaccare il quoziente del 60% dei seggi riservato agli eletti nelle liste che hanno appoggiato il nuovo sindaco.

Né questa è apparsa come una discriminazione in danno della lista che, dopo aver appoggiato al primo turno un candidato non portato al ballottaggio, abbia preferito non collegarsi ad alcuno dei due contendenti in lizza nel secondo turno; ciò in quanto è stato ritenuto che il legislatore abbia inteso favorire proprio gli apparen-

già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

(28) Ora la disciplina in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che:

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.».

tamenti in vista del turno di ballottaggio, per formare maggioranze consiliari più solide, disincentivando ogni forma di astensione dall'appoggio all'uno o all'altro dei due candidati al ballottaggio.

La Sezione ha, quindi, ritenuto che l'obiettivo così avuto di mira dal legislatore imponesse che, al fine di dedurre il seggio spettante al candidato sindaco eliminato al primo turno, si considerassero estranee allo schieramento originario che l'ha sostenuto tutte quelle liste che si fossero poi collegate al diverso candidato risultato vincitore all'esito del ballottaggio e che avessero partecipato all'attribuzione del 60% dei seggi; è stato, perciò, ritenuto che lista che avesse scelto di appoggiare alcuno dei candidati per il ballottaggio divenisse automaticamente lista di minoranza e dovesse subire tale ulteriore *deminutio*, tutt'altro che incoerente con la *ratio legis*.

2) Ebbene, nel caso in esame l'ufficio elettorale ha assegnato un seggio al candidato sindaco non eletto al primo turno e non presentatosi al ballottaggio, mentre alla lista ad esso collegata sempre al primo turno, ma collegatasi ad altro schieramento (poi risultato vincente) ai fini del ballottaggio, ha finito per assegnare un seggio in meno; con la conseguenza che ai gruppi collegati al candidato sindaco risultato eletto nel ballottaggio sono stati assegnati, anziché 12 seggi (pari al 60% di quelli in palio e comprensivi del premio di maggioranza), solo 11 seggi su 20.

Più precisamente, l'assegnazione del premio di maggioranza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 81 del 1993 (29), avrebbe comportato l'attribuzione di un dodicesimo seggio al

(29) La disciplina attualmente in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60

gruppo di liste coalizzatesi ai fini del secondo turno, tra le quali vi era quella di ...; lista che, nel primo turno, era collegata – insieme con la lista ... – al candidato sindaco ..., non eletto e non portato al ballottaggio; da qui il problema dell’assegnazione o meno dell’ultimo seggio alla maggioranza formatasi in sede di ballottaggio (*ex* comma 6 citato) ovvero al candidato sindaco collegato ad una coalizione di liste formatasi per il primo turno, ma scissasi, nei termini anzidetti, in occasione del secondo.

Ritiene il collegio che i principî sopra riportati – dai quali non vi è ragione di discostarsi – debbano trovare piena applicazione nel caso in esame e comportare che, nella presente fattispecie, al candidato sindaco da ultimo detto (non eletto al primo turno e non ammesso al ballottaggio) non possa essere attribuito il seggio di cui si tratta.

Se al candidato sindaco non risultato eletto e non ammesso al ballottaggio fosse assegnato un seggio, questo verrebbe sottratto, invero, alla maggioranza consiliare formatasi fruendo del “premio di maggioranza”; in tal modo verrebbe accordata la preferenza al criterio inverso rispetto a quello fatto proprio dalla Sezione e sopra riportato, incentrato sulla inderogabilità del criterio che intende privilegiare il meccanismo del “premio di maggioranza”, in base al quale alle liste collegatesi ai fini del ballottaggio (tra le quali non rientra quella dei “...”) non può essere assegnato un numero di seggi inferiori al sessanta per cento.

3) Tanto premesso, appare erronea la sentenza impugnata, che ha ritenuto di poter superare la problematica di specie escludendo che il seggio di cui si discute potesse essere rivisto come seggio sia di minoranza che di maggioranza e, quindi, non in grado di incidere sullo stesso premio di maggioranza.

per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.».

Tale soluzione non sembra tenere conto del fatto che la maggioranza consiliare scaturente dall'assegnazione del premio di cui al comma 6 e riconducibile alle sole liste collegate al candidato sindaco riuscito vincente all'esito del ballottaggio, era pari a 12 seggi, mentre quella scaturente dalle operazioni qui contestate è ridotta a soli 11 seggi; in essa, infatti, non può essere fatto rientrare certamente il rappresentante (ancorché candidato sindaco non eletto) di una lista che non ha assolutamente concorso ai fini del ballottaggio e che, quindi, non si è in alcun modo impegnata, né esposta politicamente, ai fini della formazione del coagulo di liste che ha portato alla scelta del candidato definitivamente vincente.

4) Per tali motivi l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto.».

Massima: « Nelle elezioni comunali, nel caso di collegamento di liste di candidati che si verifica per il turno di ballottaggio, la regola che si trae dall'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (30), che assegna al secondo turno il 60% dei seggi disponibili in consiglio comunale alla coalizione di liste collegate al candidato sindaco risultato eletto, prevale su quella di cui al

(30) La disciplina attualmente in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale:

« 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.».

successivo comma 7 (31), secondo cui il seggio spettante al candidato sindaco non eletto va detratto dai seggi attribuiti al gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione, nel senso che il candidato sindaco non eletto e non ammesso al ballottaggio ha sì titolo al proprio seggio, ma senza possibilità di riduzione del così detto “premio di maggioranza” spettante *ex lege*, bensì a carico della coalizione del primo turno.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 14 maggio 2010, n. 3021

Dal testo della decisione: « 1. Premesso che devono ritenersi incontrovertibili i fatti esposti sopra *sub* 2), si osserva che l'appello, incentrato sul motivo di gravame dell'erronea e contraddittoria interpretazione dell'articolo 73, comma 10, secondo alinea, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (32), è infondato.

(31) Attualmente la disciplina in vigore è contenuta nell'articolo 73, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che:

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.».

(32) L'articolo 73, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è così formulato:

« 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sem-

2. La questione centrale della presente controversia è costituita dall'interpretazione della citata disposizione di legge, nella parte in cui configura, quale fatto impeditivo dell'attribuzione del c.d. premio di maggioranza alle liste collegate al candidato sindaco eletto nel turno di ballottaggio, il superamento, nel primo turno elettorale, da parte di altra lista o collegamento di lista, del 50% dei voti.

Il citato comma 10 testualmente dispone: « 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. ».

Segnatamente, si controverte attorno al quesito, se il « 50 per cento dei voti validi » debba essere calcolato (*i*) sui soli voti validi complessivi conseguiti al primo turno dalle liste concorrenti all'elezione, oppure (*ii*) sui voti validi complessivi conseguiti al primo turno dai candidati alla carica di sindaco (e dunque, oltreché sui voti di lista automaticamente assegnati al candidato sindaco

preché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. ».

collegato alla lista ai sensi dell'articolo 72, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 (33), anche sui voti espressi singolarmente a favore dei soli candidati sindaci senza voti di lista, in esplicitazione del c.d. voto disgiunto).

3. Ritiene il collegio che a favore della seconda alternativa, di cui sopra *sub (ii)*, militino una serie di argomenti interpretativi di natura letterale, logico-sistematica e teleologica.

3.1. In primo luogo, il legislatore, laddove nell'ambito del testo normativo in esame si è voluto riferire ai soli voti di lista, ha usato l'espressione « cifra elettorale » (v., ad esempio, il comma 5 dell'articolo 73: « La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune »), anche ai fini del calcolo dei seggi da attribuire alle singole liste o gruppi di liste collegate (v. comma 8 dell'articolo 73) (34).

(33) L'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che:

« 3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.»

(34) L'articolo 73, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è così formulato:

« 8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa apparte-

Laddove, invece, ha voluto riferirsi quale base di calcolo di una percentuale alla totalità dei voti espressi, compresi quelli per l'elezione alla carica di sindaco, ha usato l'espressione « voti validi ». Al riguardo, assume particolare rilevanza la formulazione dell'articolo 72, comma 9, disciplinante l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la quale testualmente dispone: « Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età. ».

La norma oggetto della diatriba ermeneutica *de qua*, nella parte in cui prevede quale condizione negativa dell'attribuzione del c.d. premio di maggioranza il mancato superamento nel primo turno, da parte di lista (o gruppo di liste) diversa da quella collegata al candidato sindaco eletto, del « 50 per cento dei voti validi », non può non essere letta nel senso di riferirsi, quale base di calcolo di tale requisito negativo, alla totalità dei voti validi espressi nell'elezione del sindaco, che per definizione supera la totalità dei voti di lista, essendo i voti espressi a favore delle sole liste automaticamente attribuiti al candidato sindaco ad esse collegato, mentre i voti espressi per il solo candidato alla carica di sindaco non si trasmettono alle liste collegate (v. articolo 6, comma 3, d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132: « Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate »; non-

nenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. ».

ché articolo 72, comma 3, ultimo alinea, d.lgs. n. 267/2000: « Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo »).

In applicazione del criterio ermeneutico della presuntiva costanza terminologica del legislatore nell'ambito di uno stesso testo normativo, si osserva che il legislatore, qualora avesse voluto riferirsi alla diversa base di calcolo dei soli voti di lista, avrebbe fatto ricorso alla diversa ed univoca locuzione « 50 per cento delle cifre elettorali complessive », impiegata nel precedente articolo di legge nella disciplina dell'elezione del sindaco nella stessa categoria di comuni mentre, usando la locuzione « 50 per cento dei voti validi », deve ritenersi che abbia inteso riferirsi alla maggioranza assoluta della totalità dei voti validi, anche di quelli espressi per il candidato sindaco (in coerenza con le stesse, identiche parole usate negli articoli 71, comma 10, e 72, commi 4 e 9, nonché, per le elezioni provinciali, nell'articolo 74, commi 6 e 11, dello stesso testo legislativo).

3.2. In secondo luogo, sotto un profilo d'interpretazione logico-sistematica, il regime delle elezioni comunali disegnato nel d.lgs. n. 267/2000 è improntato al principio maggioritario, da qualificarsi come tendenziale regola generale che informa la disciplina della materia in esame ed opera (i) in modo pieno nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dove a norma dell'articolo 71, commi 1 e 5, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco, con attribuzione di due terzi dei seggi alla lista collegata al candidato sindaco che ha riportato il maggior numero di voti, e (ii) in modo attenuato nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dove, a norma dell'articolo 73, comma 10, alle liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto al primo turno (ipotesi di sindaco c.d. "forte", nell'accezione forgiata da Corte costituzionale 4 aprile 1996, n. 107, con riferimento alla previgente disciplina di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81, *in parte qua* identica), le quali non abbiano già conseguito il 60% dei seggi a norma del comma 8, ma abbiano ottenuto almeno il 40%

« dei voti validi », nonché alle liste collegate col candidato sindaco proclamato eletto al turno di ballottaggio (ipotesi di sindaco c.d. “debole”), le quali non abbiano già conseguito il 60% dei seggi a norma del comma 8, viene assegnato il 60% dei seggi a condizione che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate al primo turno abbia superato il 50% « dei voti validi ».

La regola del c.d. premio di maggioranza, diversamente modulata nei comuni a popolazione rispettivamente inferiore e superiore ai 15.000 abitanti e, nell'ambito di questi ultimi, ulteriormente differenziata a seconda che si tratti di garantire la governabilità del comune guidato da un sindaco “forte” o “debole” – rafforzandone l'operatività in quest'ultima ipotesi – è dunque destinata a subire una deroga in favore del sistema proporzionale nel solo caso, in cui le liste diverse da quelle collegate al candidato eletto sindaco abbiano superato il 50% dei voti validi (nel primo turno, non essendo più spazio per i voti di lista nel secondo turno).

Orbene, integrando l'ipotesi da ultimo contemplata una fattispecie derogatoria alla regola del principio maggioritario, che tendenzialmente informa il sistema di voto nelle elezioni comunali quale delineato dagli articoli 71, 72 e 73 d.lgs. n. 267/2000, e trattandosi dunque di norma eccezionale, la stessa va interpretata in modo restrittivo, sicché anche per tale ragione s'impone la soluzione ermeneutica, sposata dai primi giudici, di rapportare la percentuale derogatoria del 50% a tutti i voti validi espressi nel primo turno per l'elezione di sindaco, e non solo ai voti di lista.

Opinando diversamente, si perverrebbe al risultato assurdo, certamente esulante dalla *voluntas legis*, di paralizzare l'attribuzione del c.d. premio di maggioranza anche nei casi, in cui solo una minoranza dell'elettorato abbia espresso il voto di lista e la maggioranza si sia limitata ad esprimere il voto per i candidati alla carica di sindaco. In casi siffatti, sarebbe del tutto irragionevole controbilanciare la posizione del sindaco, il quale abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi senza il sostegno di una lista o di un gruppo di liste munite di una maggioranza altrettanto assoluta, con una maggioranza di consiglieri esponenti di liste a lui antagoniste, in ipotesi espressione di una percentuale dell'elettorato di

gran lunga inferiore alla maggioranza assoluta dei voti validi espressi nell'elezione del sindaco. Solo rapportando « il 50 per cento dei voti validi », di cui al comma 10 dell'articolo 73, al numero complessivo dei voti espressi nel primo turno, compresi quelli per la sola elezione del sindaco, la norma va ricondotta a razionalità, in quanto in tal caso soltanto rimane giustificato – nel disegno del legislatore – il contrappeso della diversa composizione del consiglio comunale quale espressione rappresentativa di una maggioranza di voti di lista divergente da quella conseguita dalle liste collegate al sindaco eletto con la maggioranza assoluta dei voti.

Né appare fondata l'obiezione dell'appellante, secondo cui, così operando, si determinerebbe un'irragionevole commistione di grandezze non omogenee, da una parte, dei voti conseguiti nel primo turno dalla lista o dal gruppo di liste non collegate al sindaco uscito vittorioso dal secondo turno e, dall'altra parte, dei voti conseguiti dalle liste oltre ai voti complessivi espressi a favore dei soli candidati sindaci, in quanto la previsione della percentuale del 50% dei voti validi conseguiti dalle liste antagoniste nel primo turno quale condizione impeditiva dell'attribuzione del c.d. premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto al secondo turno trova la sua ragione giustificatrice proprio nella finalità di controbilanciare la scarsa rappresentatività delle liste collegate al sindaco eletto, in un contesto caratterizzato dalla frammentazione dei suffragi espressi nell'elezione del sindaco da un lato e dei voti di lista espressi nell'elezione dei consiglieri comunali d'altro lato, e dunque va ragionevolmente rapportata ai voti complessivi espressi nel primo turno nell'elezione del sindaco, solo in tal modo restando – secondo la *mens legis* – giustificata la deroga all'attribuzione del c.d. premio di maggioranza alle liste o al gruppo di liste collegate col sindaco eletto in sede di ballottaggio.

3.3. Infine, sotto un profilo teleologico, la previsione del c.d. premio di maggioranza in favore della coalizione collegata al sindaco eletto al turno di ballottaggio, che non abbia già conseguito il 60% dei seggi, assolve alla funzione di garantire la governabilità dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti anche nel

caso in cui, per effetto del meccanismo del voto disgiunto, il corpo elettorale si presenta particolarmente frammentato, posto che né alcun candidato sindaco, né alcuna lista hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno. L'articolo 73, comma 10, d.lgs. n. 267/2000 ha inteso assicurare, per regola generale, al sindaco eletto almeno il 60% dei seggi del consiglio, onde garantire un ampio margine di governabilità degli enti locali, attraverso la precostituzione, in favore del sindaco eletto, di una larga maggioranza in consiglio comunale, che gli consenta di portare agevolmente a termine il mandato.

Ne consegue che l'ambito di applicazione del correttivo all'attribuzione del premio di maggioranza, in omaggio all'opposto e recessivo principio di garantire la rappresentatività del voto espresso nell'elezione dei consiglieri comunali, debba essere interpretato restrittivamente, onde preservare il valore fondamentale della governabilità degli enti territoriali all'esame, desumibile dalla regola generale del maggioritario individuata dal legislatore quale criterio ispiratore della disciplina delle elezioni comunali.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 16 febbraio 2012, n. 802

Dal testo della decisione: « 6. Il collegio previa riunione degli appelli ex articolo 96 cod. proc. amm., in quanto proposti avverso la medesima sentenza, ritiene che ricorrano i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi degli articoli 60 e 38 cod. proc. amm., così potendosi prescindere dalla dedotta nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio, sulla base delle considerazioni che seguono:

- i fatti di causa sono incontrovertiti: è stato eletto alla carica di sindaco ... con 5.155 voti su un totale di 10.141 voti validi; le liste allo stesso collegate hanno conseguito 4.591 voti a fronte di 4.923 voti ottenuti dalle liste collegate al candidato sindaco ...; la cifra elettorale di quest'ultima coalizione è superiore al 50% dei

voti di lista, pari a 9.773; con la determinazione gravata in primo grado l'ufficio elettorale centrale ha attribuito il premio di maggioranza alle liste collegate al candidato sindaco vincente, avendo ritenuto non integrata la condizione negativa al riconoscimento del premio di maggioranza di cui all'articolo 73, comma 10, d.lgs. n. 267/00, ritenendo che il 50% di cui sopra vada calcolato sui voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci;

- con statuizione ritualmente gravata nei due appelli riuniti il T.a.r. ha optato per la tesi fatta propria dai ricorrenti in primo grado e disattesa dall'ufficio elettorale, ritenendo che, per valutare la suddetta condizione ostativa, debba aversi riguardo ai voti di lista;

- si controverte quindi unicamente sull'interpretazione dell'articolo 73, comma 10, T.U.E.L. *in parte qua*;

- il collegio ritiene di aderire all'unico precedente in termini, noto a tutte le parti, consistente nella sentenza di questa Sezione n. 3021/10 (35) che il primo giudice ha invece disatteso;

- in estrema sintesi, nella citata pronuncia si è addotto un triplice ordine di argomenti a sostegno della tesi per cui si debba avere riguardo ai voti ottenuti dal candidato sindaco vincente e non già a quelli di lista, e cioè:

a) dal punto di vista letterale, si è valorizzato l'impiego, nella norma in questione, dell'espressione « voti validi », riferita a quelli ottenuti nei suffragi ai candidati alla carica di sindaco, in luogo dell'espressione « cifra elettorale », impiegata in altri contesti con riguardo ai voti di lista;

b) dal punto di vista logico-sistematico nonché teleologico, si è evidenziato che il sistema elettorale congegnato dal T.U.E.L. è improntato ad un *favor* per il principio maggioritario per evidenti esigenze di governabilità dell'ente, controbilanciato dalla considerazione di tipo proporzionalista necessariamente ancorata al dato elettorale complessivo, quale risultante dai suffragi espressi a favore dei candidati sindaci e non già alle sole liste ad essi collegate;

- in questa sede è ancora il caso di aggiungere gli argomenti logico-sistematici e teleologici sono confortati dal rilievo che l'espressione del voto al solo sindaco è scelta del tutto neutra in ordine alle liste partecipanti alla competizione elettorale in appoggio al predetto candidato, nel senso che né si comunica né tanto meno esclude il suffragio ad una di queste ultime, ma di ciò non può non tenersi conto al fine di apprezzare la rappresentatività della lista;

- inoltre, l'attuale formulazione dell'articolo 73, comma 10, è il frutto delle modifiche introdotte con legge n. 120/99 (36), intervenuta precipuamente allo scopo di rimuovere alcune incongruenze strutturali del modello prefigurato con il sistema introdotto con legge n. 81/93, nel senso appunto assicurare al sindaco "forte" di disporre della maggioranza in consiglio purché le liste in suo appoggio abbiano almeno ottenuto il 40% dei voti validi (mentre prima della citata novella occorreva il 50%);

- la sentenza appellata muove invece da premesse errate e giunge a conclusioni altrettanto errate, perché non tiene conto dei voti disgiunti e dei voti espressi al solo candidato sindaco e non già alle liste collegate;

- non hanno pregio le considerazioni svolte dagli odierni appellati secondo cui, aderendo all'interpretazione cui il collegio aderisce, verrebbe conculcata la volontà popolare, la quale invece è massimamente rispettata tenendo conto dei voti complessivamente espressi a favore dei candidati sindaci, in disparte ogni considerazione per cui tale esigenza va bilanciata con quella di assicurare la governabilità dell'ente e la soluzione adottata dalla disposizione normativa in esame esprime un ragionevole equilibrio tra queste due opposte istanze;

- conseguentemente gli appelli devono essere accolti ed in riforma della sentenza gravata deve essere respinto il ricorso di primo grado;

(36) Legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

- sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio, in quanto incentrato su una questione solo di recente pervenuta all'attenzione della giurisprudenza con un'unica pronuncia.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 1º marzo 2012, n. 1197

Dal testo della decisione: « Non è necessario invece approfondire l'eccezione di inammissibilità come sopra enunciata, atteso che l'appello è infondato nel merito.

L'appellante contesta sostanzialmente l'attribuzione alla coalizione di liste, collegate al sindaco risultato eletto al turno di ballottaggio, di un numero di seggi superiore al 60%, ritenendo tale percentuale un limite massimo e non superabile, per cui l'ufficio elettorale centrale avrebbe dovuto assegnare alla coalizione di maggioranza 19 dei 32 seggi, arrotondando per difetto la cifra di 19,2.

L'assunto non può trovare accoglimento perchè l'ufficio elettorale ha applicato correttamente la legge, non potendo, nel caso in questione, procedere, così come richiesto dall'appellante, all'arrotondamento per eccesso della cifra decimale se superiore a 50 centesimi e per difetto nel caso contrario.

Quando tale criterio è applicabile nelle elezioni amministrative, ciò è espressamente previsto dal T.U.E.L., come esplicitato dall'articolo 71, comma 8, relativamente alla elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti; dall'articolo 75, comma 8, per la elezione del consiglio provinciale; dall'articolo 73, comma 1, per la elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limitatamente però al numero minimo e massimo dei candidati che devono essere compresi nelle liste elettorali, senza che ciò sia invece previsto in ordine al riparto dei seggi tra le liste che ne hanno titolo.

Come correttamente argomentato dall'ufficio centrale elettorale, tenuto conto, nel caso in esame, che la percentuale del 60% dei

seggi da assegnare in virtù del premio di maggioranza corrisponde a 19,2 consiglieri, l'eventuale arrotondamento per difetto sarebbe contrario alla lettera e alla *ratio* della norma.

Il comma 10 dell'articolo 73 del T.U.E.L. impone infatti che la soglia, da ritenere tassativa, del 60% dei seggi sia raggiunta comunque, anche in sede di ballottaggio, mentre è utile rilevare che, nel caso di elezione del sindaco al primo turno, lo stesso comma prevede che « alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60% dei seggi, ma abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi... ».

L'arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla coalizione di liste del candidato sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservate dalla legge e ciò non corrisponderebbe né alla *ratio* della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni.

L'appello è pertanto infondato e va respinto.

Per la delicatezza interpretativa della materia, sussistono giusti motivi perché le spese del giudizio siano compensate tra le parti.».

INDICE

SOMMARIO	Pag. 2
----------------	--------

TITOLO PRIMO

L'UFFICIO CENTRALE

Capitolo I

L'UFFICIO CENTRALE

§ 1. - Composizione dell'ufficio centrale	Pag. 3
§ 2. - Poteri del presidente dell'ufficio centrale	» 4
§ 3. - Poteri dell'ufficio centrale	» 4

Capitolo II

RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

PRESSO L'UFFICIO CENTRALE

§ 4. - Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni dell'ufficio centrale	Pag. 5
§ 5. - Facoltà dei rappresentanti di lista	» 5
§ 6. - Sanzioni penali	» 6

Capitolo III

SALA DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 7. - Accesso alla sala dell'ufficio centrale	Pag. 7
--	--------

TITOLO SECONDO

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
A SEGUITO DEL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE

Capitolo IV

INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 8. - Inizio delle operazioni	Pag. 8
§ 9. - Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione	» 9

Capitolo V

COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
EVENTUALMENTE NON CONCLUSE NEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

§ 10. - Operazioni di spoglio in sede surrogatoria	Pag. 10
§ 11. - Compilazione dei verbali	» 10
§ 12. - Formazione e spedizione dei plichi	» 11

Capitolo VI

OPERAZIONI DI PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

§ 13. - Riepilogo dei voti	Pag. 12
§ 14. - Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. — Proclamazione alla carica di sindaco	» 13
§ 15. - Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta	» 14

Capitolo VII

DETERMINAZIONE

DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA O DI GRUPPO DI LISTE COLLEGATE
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI

§ 16. - Riepilogo dei voti	Pag. 16
§ 17. - Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate	» 17
§ 18. - Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista	» 18

Capitolo VIII

OPERAZIONI DI RIPARTO DEI SEGGI

FRA LE SINGOLE LISTE O FRA I GRUPPI DI LISTE COLLEGATE

§ 19. - Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate	Pag. 19
§ 20. - Accertamento dei <i>quorum</i> richiesti dall'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	» 21
A) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco abbia ottenuto ALMENO il 60% dei seggi assegnati al consiglio comunale	» 22
B) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON ABBA CONSEGUITO ALMENO il 60% dei seggi assegnati al comune MA ABBA OTTENUTO ALMENO il 40% dei voti validi E NESSUN'ALTRA lista o nessun altro gruppo di liste collegate abbia SUPERATO il 50% dei voti validi	» 23

- C) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di sindaco NON abbia conseguito i *quorum* richiesti dall'articolo 73, comma 10, del testo unico n. 267 *oppure* nel quale un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi Pag. 25

Capitolo IX

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

- § 21. - Dichiarazione di eventuali motivi di ineleggibilità Pag. 26
- § 22. - Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare gli eletti. – Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale » 26
- § 23. - Eventuale compilazione dell'estratto del verbale » 28

Capitolo X

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

- § 24. - Compilazione del verbale Pag. 29
- § 25. - Spedizione del verbale » 29

TITOLO TERZO

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE

Capitolo XI

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

- § 26. - Premessa Pag. 31

§ 27. - Operazioni dell'ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio	Pag. 32
§ 28. - Riepilogo dei voti	» 32
§ 29. - Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare l'eletto. — Proclamazione alla carica di sindaco	» 33
§ 30. - Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate	» 34
§ 31. - Accertamento dei <i>quorum</i> di cui all'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e riparto dei seggi	» 36
A) Caso in cui l'accertamento dà esito positivo	» 37
B) Caso in cui la lista o il gruppo di liste che si sono collegate, nel secondo turno, al candidato proclamato eletto sindaco NON ha raggiunto il 60% dei seggi assegnati al comune E, di converso, un'altra lista o un altro gruppo di liste ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi	» 37
C) Caso in cui la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco NON ha raggiunto il 60% dei seggi assegnati al comune e nessun'altra lista o gruppo di liste collegate ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi	» 37
§ 32. - Accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di incandidabilità che non permettono di proclamare gli eletti. — Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale	» 40
§ 33. - Compilazione del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale relativamente al turno di ballottaggio	» 41

DISPOSIZIONI NORMATIVE

CONCERNENTI LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali (stralcio) Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in
in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio) » 49

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) » 50

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo (stralcio) » 56

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (stralcio) ... » 60

GIURISPRUDENZA

ELENCO CRONOLOGICO

DELLE DECISIONI E DELLE SENTENZE RIPORTATE

Consiglio di Stato, 5 ^a sezione,	decisione	13 maggio 1995,	n. 762	Pag. 67
» » »	» »	decisione	18 giugno 1996,	n. 726 » 72
» » »	» »	decisione	27 settembre 1996,	n. 1170 » 83
» » »	» »	decisione	11 giugno 1999,	n. 632 » 87
» » »	» »	decisione	12 ottobre 1999,	n. 1442 » 92
» » »	» »	decisione	6 febbraio 2001,	n. 486 » 99
» » »	» »	sentenza	14 maggio 2010,	n. 3021 » 105
» » »	» »	sentenza	16 febbraio 2012,	n. 802 » 112
» » »	» »	sentenza	1 ^o marzo 2012,	n. 1197 » 115



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Pubblicazione finita di stampare
presso l'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
nel mese di maggio 2016



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Pubblicazione n. 20 della serie "Elezioni comunali e regionali"

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Istruzioni per le operazioni dell'Ufficio centrale

SOMMARIO

TITOLO PRIMO — L'UFFICIO CENTRALE.

Capitolo I - L'UFFICIO CENTRALE.

Capitolo II - RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE.

Capitolo III - SALA DELL'UFFICIO CENTRALE.

TITOLO SECONDO — OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
A SEGUITO DEL PRIMO TURNO DI VOTAZIONE.

Capitolo IV - INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE.

Capitolo V - COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO EVENTUALMENTE NON CONCLUSE
NEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.

Capitolo VI - OPERAZIONI DI PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO.

Capitolo VII - DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA O DI GRUPPO DI LISTE COLLEGATE
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE.

Capitolo VIII - OPERAZIONI DI RIPARTO DEI SEGGI FRA LE SINGOLE LISTE O FRA I GRUPPI DI LISTE
COLLEGATE.

Capitolo IX - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Capitolo X - VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE.

TITOLO TERZO — OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO.

Capitolo XI - OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO.

DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

GIURISPRUDENZA



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

ROMA, 2016